

La Congregazione economica istituita da Benedetto XIV e la libertà di commercio

In un saggio di diversi anni addietro abbiamo esaminato la legislazione annonaria dello Stato pontificio e le discussioni intorno ad essa nel primo quarantennio del XVIII secolo (1). Siamo così giunti alla soglia del papato di Benedetto XIV.

Il pontificato del Lambertini segna un momento molto significativo nella politica economica dello Stato pontificio e della libertà di commercio, come abbiamo avvertito e dimostrato in diverse occasioni (2). Tale politica trova una illustrazione esplicativa insostituibile negli atti della congregazione istituita dal papa con motu proprio del 18 aprile 1746 e composta dai cardinali Annibale Albani, camerlengo; Antonio Saverio Gentili, Domenico Riviera, Silvio Valenti, Girolamo Colonna; dal tesoriere generale Giovanni Battista Mesmer, dal commissario generale della camera apostolica Giovanni Giuliano Rubini, dall'uditore Clemente Argenvilliers, che ebbe le funzioni di segretario.

Il compito assegnato dal papa alla congregazione è così definito: « *Huius autem Congregationis, et Personarum eam pro tempore constituentium munus sit, et assidua cura, non modo praemissorum omnium et singulorum plenam executionem, et exactissimum implementum urgere, et promovere, verum etiam ad omnia et singula genera et capita tam expensarum, atque onerum quam reddituum et proventuum Camerae Nostrae Apostolicae sollicitum dirigendo considerationis intuitum, opportuna pro tempore consilia et remedia excogitare, Nobisque et Successoribus Nostriis Romanis Pontificibus insinuare, quaecumque ad optimum ipsius Camerae regimen, et Publici Aerarii emolumentum, ad subditarum Civitatum et Communitatum levamen, ac Populorum incolumitatem utilitatemque, in Dominio existimarint salubriter expedire* » (3).

La creazione di questa congregazione si inserisce nel quadro di un vasto riordinamento finanziario ed economico, di cui

si intravedono le linee in una serie di provvedimenti, che culminano nel motu proprio del 18 marzo 1746.

Con Chirografo 31 luglio 1743 Benedetto XIV fece trasportare al Monte di Pietà di Roma la Depositeria generale e Tesoreria segreta, prescrivendo altresì norme e regole per la buona amministrazione di queste. Con motu proprio del 4 dicembre dello stesso anno ordinò che fossero unite non solo le Depositerie dei monti e delle Dogane e della Zecca (che già lo erano), ma anche tutte le altre dei Monti Camerali non Vacabili, che in quel tempo si trovavano in concessione agli appaltatori e tesorieri provinciali, di mano in mano che terminassero le rispettive concessioni. « Indi — riferisce lo stesso pontefice — assumendo la scabrosa, e difficile impresa della Scrittura e Computistaria Camerale tentata più volte indarno da' nostri Predecessori, ed essendo altronde informati dell'idoneità, ed esperienza di Francesco Simonetti Computista in quel tempo della nostra Dataria, lo incaricammo di formare un nuovo piano, o sia un nuovo sistema e metodo di Scrittura, quale dopo essere stato da esso formato, fu da noi abbracciato col consiglio di Persone intelligenti ed esperte. E similmente furono approvate, e di nostra propria mano sottoscritte il dì 14 Novembre di detto anno alcune risoluzioni preliminari prese in più Congressi sopra ciò tenuti dalli Reverendissimi Cardinali Gentili, e Valenti, con Monsignor Mesmeri nostro Tesoriere Generale, Monsignor Rubini Commissario parimente Generale della nostra Camera ed esso Francesco Simonetti... ». Le risoluzioni riguardavano la tenuta dei libri, l'ordine amministrativo, la *separazione del certo dall'incerto*, la gestione dei tesorieri provinciali, la chiarezza delle scritture contabili, gli appalti camerali, i rendiconti, la riunione delle tre computisterie della Camera in una sola.

La riunione delle tre computisterie camerali in una sola fu ratificata con chirografo del 31 dicembre 1743, per il quale si prescriveva altresì che l'unica Depositeria dovesse avere per sede un solo luogo ed avere a direzione un solo capo, cioè il computista generale, dividendo e regolando la scrittura dei conti appartenenti alla Camera in diversi libri stabiliti per decreto del papa.

In seguito a questi provvedimenti fu compilato e presentato al papa il bilancio generale della Depositeria per l'anno 1744. In seguito a ciò il papa volle stabilire regole certe, perché tale

pratica diventasse perpetua. Di qui il motu proprio del 18 marzo 1746.

Benedetto XIV premetteva alla parte dispositiva del documento una osservazione fondamentale, cioè che ove mancasse il bilancio, come era stato per il passato, sarebbe stato impossibile « il pensare daddovero, o alla riforma, e diminuzione di quelle spese, che possono essere o del tutto inutili, o in gran parte superiori al bisogno, oppure all'accrescimento delle pubbliche rendite, non già con imporre nuove perpetue Gabelle, delle quali anche nelle maggiori angustie siamo stati e saremo sempre alienissimi, ma bensì con facilitare, e migliorare il commercio tanto interno, quanto esterno nel nostro Stato ».

Il documento pontificio contemplava la riunione delle casse nella Depositaria generale e provvedeva ad un congruo ordinamento. Si fissava, in primo luogo, la regolare tenuta dei seguenti libri: « un Libro Mastro generale chiamato di Roma, nel quale non solamente sieno scritturati tutti li Appalti, e Proventi di Roma, e tutti li Depositi, e pagamenti, che si faranno nella Depositaria generale, con più le rendite d'Avignone, ma inoltre venga ancora riportato il netto di tutti li altri Libri Mastri qui sotto notati. E per buon regolamento di questo Libro Mastro generale di Roma dovranno similmente tenersi li seguenti libri subalterni, e cioè: saldo dei conti: Entrata, ed Uscita dell'Aggiunta de' Monti: Registro dell'Ordinazioni di Roma, e suo Distretto: Registro de' Mandati, che dalla Computistaria si spediscono alla Depositaria: Registro de' Mandati, che si spediscono da' Tribunali alla Depositaria: Registro de' Mandati, che si spediscono sopra l'Aggiunta de' Monti: Registro de' Mandati, che si spediscono al Monte di Pietà, e Banco di San Spirito: e finalmente il Rendiconto di detto Monte, e Banco.

Per le Soldatesche, e Milizie dovrà tenersi altro Libro Mastro chiamato delle Soldatesche, nel quale oltre tutte le guardie, e Soldatesche di Roma saranno scritturate le spese di tutte le Fortezze, e Torri del nostro Stato Ecclesiastico, le spese di tutti li Presidi del medesimo nostro Stato, tra' quali quelli di Ferrara, Fort'Urbano, Avignone, ed altri, le spese delle Galere, ed ogn'altra cosa, che appartenga alle Milizie, con li seguenti Libri subalterni, cioè: Entrata, ed Uscita della Depositaria generale per il conto delle Soldatesche: Registro de' Mandati, che dalla Computistaria si spediscono alla Depositaria: e Registro delli ordini,

che si spediscono per fuori di Roma, e delle lettere di ordinazioni: Ruoli di tutte le Milizie di Roma.

Per la Provincia della Marca, Stato di Urbino, e Stato di Camerino dovrà tenersi altro Libro Mastro, come pure dovrà tenersene un'altro similmente Mastro per le due Legazioni di Bologna, e Ferrara, e per il Ducato di Benevento, con li seguenti Libri subalterni per ambidui detti Libri Mastri, cioè: Saldo de' Conti: Registro d'Ordini, e lettere di Ordinazioni.

Altro Libro Mastro dovrà tenersi per la Provincia dell'Umbria, e Ducato di Spoleto, ed altro per la Provincia del Patrimonio, e Stato di Castro, e Ronciglione, colli seguenti Libri subalterni per servizio di ambedue, cioè: Saldo de' Conti: Registro d'ordini, e lettere di ordinazioni.

Così pure per la Provincia di Romagna dovrà tenersi il suo Libro Mastro, ed altro per la Provincia di Marittima, e Campagna, Lazio, e Sabina colli medesimi Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti, e Registro d'Ordini, e Lettere di ordinazioni.

In oltre dovrà tenersi un Libro Mastro de' Monti Camerali, nel quale sieno scritturati tutti li luoghi de' Monti Camerali non vacabili, non solo per il debito in sorte, ch'ha la nostra Camera, ma ancora per il debito de' frutti sì correnti, che arretrati. Di più tutte le aggiunte, ed astrizioni di essi Monti; e finalmente il debito in sorte, che hanno tutte le Comunità dello Stato a favore di essa Camera per Monti estinti dalla medesima, come anche alcuni Tribunali, ed altri ammessi a' detti Monti, e loro frutti correnti. Questo Libro Mastro de' Monti dovrà avere li seguenti Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti, Entrata, ed Uscita de' frutti correnti: Entrata, ed Uscita de' Residui recenti di essi frutti: Entrata ed Uscita de' Residui antichi a tutto Dicembre 1736. Entrata ed Uscita dell'estrazioni antiche a tutto Giugno 1743: Registro de' Mandati per li detti Residui antichi de' frutti: Registro de' Mandati per le dette estrazioni antiche, e Registro di lettere.

Benché ne' Monti Comunità non abbia la nostra Camera interesse alcuno, essendo quelli a solo peso di esse Comunità, nondimeno vogliamo, che ancora di detti Monti Comunità si tenga un Libro Mastro, nel quale sieno scritte tutte le Comunità Debitrici tanto per conto di Capitale, quanto per frutti, affinché si possano formare le Tabelle, che si consegnano alli Tesorieri delle Provincie per esigere detti frutti: E similmente si possa

riconoscere nelli Conti, che li medesimi dovranno ogn'anno esibire in Camera, se le partite esatte corrispondano al debito di esse Comunità, fatto il calcolo di quelle, che averanno estinto, e delle altre, che saranno state surrogate. In oltre in questo Libro dovrà esservi il Conto della Depositeria generale come depositeria di detto Monte Comunità, per riconoscere li depositi fatti dai detti Tesorieri, e li pagamenti fatti alli Montisti. Questo Libro Mastro del Monte Comunità dovrà avere parimente li suoi Libri subalterni: cioè: Saldo de' Conti: Registro delle notificazioni, che si trasmettono ai Tesorieri delle Provincie tanto per la Comunità ch's'estinguono, quanto per le altre, che sono surrogate: Rincontro con la Depositeria Gen. per li depositi, e pagamenti suddetti.

Per le Investiture si terrà altro Libro Mastro con il suo Libro subalterno di Entrata, ed Uscita della Depositeria: In detto Libro Mastro però non devono esser comprese le investiture del nostro Stato di Ferrara, delle quali ordiniamo, che debba farsene dal Commissario della Camera residente in detta Città un'appurato, e diligente Catastro, da terminarsi onninamente dentro il corrente anno, colle descrizioni delli nomi delli odierni Possessori, e coll'indicazione delle Investiture originarie, e loro successive rinnovazioni, quale dovrà ritenersi in quella Computisteria Camerale, e per la prima volta, subito compito, dovrà trasmetterne una copia autentica in Roma a Monsignor Tesoriero, per farla conservare nella Computisteria di Roma: e per la pronta esecuzione tanto della compilazione del medesimo Catastro, da terminarsi, come sopra, quanto del proseguimento di esso in tutte le occorrenze di mutazioni, e nuove concessioni; ne incarichiamo il suddetto odierno Commissario della Camera, e tutti gli altri pro-tempore, quale innoltre debba ogn'anno dopo la Festa de' Santi Pietro, e Paolo trasmettere a Monsignor Tesoriero Generale di Roma un Libretto distinto di tutti li Feudatari, Livellari, e Canonisti, che si trovano allibrati in detto Catastro, con annotate dicontro alle partite de' medesimi il fatto, o non fatto pagamento del Canone dal loro rispettivamente dovuto in quell'anno e Monsignor Tesoriero suddetto lo farà da poi passare nella Computistaria Camerale di Roma, per passare la dovuta Scrittura: ed altro Libro Mastro dovrà tenersi per li Conti a parte, che sono in Depositeria, ne' quali ha interesse la

Camera, e che hanno diverse disposizioni, e vincoli, col suo Libro subalterno di Entrata, ed Uscita.

Dovrà pure tenersi un Libro Mastro di tutte le Armi, ch'essistono tanto nelle Armerie, quanto ne' Presidi, e Fortezze di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico: ed un'altro Libro Mastro delle Polveri, che servono a detti Presidi, Fortezze, Torri, con il registro per ciascheduno di detti due Libri Mastri.

Finalmente oltre li suddetti quattordici Libri Mastri, e loro Libri subalterni poc'anzi descritti, dovrà tenersi il registro di tutti li Chirografi, ed il Registro di tutte le Patenti, e deputazioni, ne' quali la Camera abbia qualche interesse, ed un altro Libro, in cui si registrino ogni sera le partite de' depositi, che di giorno in giorno verranno fatti nella depositeria Generale; le quali partite dovrà il Computista Generale farle riportare ogni giorno dalli Scritturali della Computisteria ne' Libri intitolati: Saldo de' Conti, per tenere in giornata li conti de' Debitori Generali, ed in tal guisa poter vedere li loro residui ad ogni occorrenza con tutta chiarezza. Vogliamo però, che a titolo di detto registro di Patenti, e deputazioni, non s'induca alcuna nuova gravezza, ma quelle Patenti, e deputazioni, per lo cui registro non si è pagata fin'ora alla Computisteria ricognizione alcuna, anche per lo avvenire si registrino gratis. E per le altre, per le quali è stato fin'ora solito pagarsi qualche ricognizione, non si esiga dalla Computisteria cosa alcuna più del solito ».

Il documento pontificio prevedeva poi la formazione di un bilancio annuale di cassa, oltre il già menzionato bilancio di *Scrittura*, la registrazione dei bilanci nel libro mastro di Roma, il segreto d'ufficio, i rendiconti annuali dei tesorieri provinciali, degli appaltatori ed altri amministratori, dei nunzi, della Computisteria degli spogli, della Computisteria del palazzo apostolico, delle commissioni speciali, nonché l'organizzazione degli uffici, la regolare tenuta dei conti, i capitoli degli appalti, la congregazione dei residui, le note dei debitori, gli inventari dei libri e delle carte della Depositaria, la formazione del Catasto Generale di tutti gli effetti, proventi, dazi, tasse, gabelle e di tutte le altre entrate e capitoli da cui è formato il patrimonio dello Stato.

Benedetto XIV terminava confermando lo scopo precipuo dell'istituzione del bilancio, che era quello di permettere una conoscenza concreta della situazione finanziaria e quindi ren-

dere possibili provvedimenti necessari per accrescere le entrate e diminuire le spese, ove questo occorresse, e per « ben regolare l'economia del Principato, e gli interessi della Camera, promuovere il commercio e sgravare, quanto sia possibile, i nostri amatissimi sudditi, ch'è il fine, e l'oggetto, al quale fin'ora sono stati e saranno sempre diretti li nostri pensieri, e le nostre cure ». Preannunziava infine la nomina di una commissione cardinalizia, che è appunto quella di cui ci stiamo occupando.

Nel documento pontificio ricorre spesso il nome del computista generale Francesco Simonetti e dalle espressioni usate si desume il gran conto in cui questo era tenuto. Tutta la parte tecnica della riforma finanziaria sembra si imperniasse sopra di lui. Gli atti della congregazione, che stiamo per esaminare, confermano questo giudizio. Tuttavia il Simonetti non faceva parte della congregazione come membro effettivo, perché in genere i laici erano esclusi dalle commissioni romane. Questo rappresentava un grave difetto, che minava specialmente il buon andamento dei lavori delle commissioni stesse. Erano tuttavia interpellati, e spesso largamente. Fra i membri della commissione spicca, oltre la figura del cardinale segretario di Stato Silvio Valenti Gonzaga, quella dell'uditore Clemente Argenvilliers, di cui Benedetto XIV ammirava la prontezza e la vivacità dell'ingegno e di cui il Fantuzzi scrisse che era di carattere probo ed antico e servì il papa, nel suo impiego, meglio di tutti (4). Annibale Albani, il Mesmer e il Rubini facevano parte della congregazione in rapporto alle loro cariche.

Del Colonna Benedetto XIV stimava il *buon raziocinio* e *l'ottimo giudizio* (5), ma gli addebitava qualche neghittosità. Il Gentili era un noto giurista ed aveva ricoperto la carica di datario sotto Clemente XII (6). Il Riviera era stato segretario della congregazione delle acque, nella qual carica si distinse. Fu anche prefetto del Buon Governo. Era reputato dotto profondo nella scienza del diritto e della pubblica economia (7). Il Rubini aveva ricoperto la carica di commissario della Camera e di protesoriere (8).

I lavori della commissione, iniziati il 25 luglio 1746 e terminati il 3 settembre 1748 si svolsero in 23 riunioni (9). Il compito che essa doveva svolgere era estremamente difficile e complesso. L'esecuzione delle disposizioni pontificie importava una esplorazione delle condizioni di fatto in materia economica

e finanziaria, sia che si trattasse dell'inventario di fortezze e di armi, sia che mirasse a stabilire il titolo dei diritti vantati dai loro possessori, sia che promovesse il buon ordine amministrativo, invigilando alla pratica attuazione delle misure dettate dal papa. Noi abbiamo riportato sopra la parte del motu proprio relativa alla tenuta dei libri e alla formazione dei bilanci affinché chi legge possa rendersi conto dei temi principali studiati dalla commissione. Reputiamo quindi non necessario insistervi ancora, perché questo nostro saggio è dedicato ad illustrare i provvedimenti relativi allo sviluppo economico. Dobbiamo tuttavia sottolineare che dal complesso dei lavori della congregazione emerge la tendenza a stabilire l'uguaglianza dei sudditi in materia finanziaria. Le difficoltà erano enormi come del resto lo erano anche in materie meno gravose per gli interessi privati. I moltissimi abusi, che si erano introdotti e che aumentavano i privilegi, erano i primi che dovevano essere rimossi. Di qui l'attività della congregazione volta ad accertare i titoli dei privilegi e la sua azione diretta a non escludere alcuno, anche se privilegiato, dai suoi accertamenti.

Passiamo quindi ad esaminare i lavori della congregazione relativi al commercio. Con questo termine si indicavano i problemi economici intesi in senso più lato. Di fatto la congregazione concentrò il suo esame sui seguenti argomenti:

- 1) libertà di interna circolazione,
- 2) commercio esterno,
- 3) coltivazione dell'Agro romano,
- 4) mezzi per accrescere ed introdurre le fabbriche ed i lavori di seta, lana, lino e canapa.

I quattro temi sono strettamente legati fra loro e sfociano nella questione generale della libertà di commercio o meno.

Sgombriamo subito il terreno dal problema della coltivazione dell'Agro romano. Era questo un annoso e complesso problema, legato da un lato alla questione dell'approvvigionamento granario di un grande centro come Roma e, dall'altro, al particolare sistema di coltivazione, proprio di questo territorio. Il segretario della congregazione presentò una relazione, nella quale prospettava la necessità di occuparsi del commercio del territorio di Roma, come si stava facendo per le altre parti dello

Stato. Il terreno seminato a grano nell'agro per l'anno 1746 ascendeva a circa 10.000 rubbia, che segnavano un notevole regresso rispetto ai tempi anteriori. Da ciò scarso raccolto e penuria di denaro e bilancia commerciale sfavorevole, poiché mancava la possibilità di bilanciare le importazioni mediante un'adeguata esportazione di grano. « E'... da stupire che » la coltivazione dell'Agro Romano « non sia stata giammai o stabilita, o posta in esecuzione. Il Segretario crede essere forse così avvenuto, perché secondo le notizie ch'egli ha raccolto dei precedenti Pontificati, sempre si è caminato con un supposto, che non possa accrescersi la coltivazione se non che concedendo agli Agricoltori la tratta libera per fuori di Stato del Grano soprabbondante negli anni di buona raccolta. Ma sebbene non può negarsi, che questa concessione di Tratte abbia da essere l'*oggetto et il fine*, per cui si ha da procurare l'accrescimento della coltivazione; a questo fine però non potrassi mai giungere, come non vi si è giunto fin ora, almeno fino al segno, che si vorrebbe, se non dopo che sarà effettivamente cresciuta la coltivazione medesima, perché altrimenti alla concessione delle tratte sarà sempre di grande impedimento, come lo è stato per lo passato, il timore o giusto, o ingiusto, che la città manchi del bisognevole ».

Il segretario proponeva pertanto due serie di provvedimenti: la prima concernente la prelazione da accordarsi ai grani dell'Agro Romano, dei castelli di sopra e dei castelli di sotto in questo ordine di preferenze, la seconda riguardante i prezzi. Tale prelazione si doveva effettuare obbligando i fornai di Roma ad acquistare il grano anzidetto, il che avrebbe importato un quantitativo di circa ottantamila rubbia sulle centoventicinquemila del consumo totale della città. All'obbligo dell'acquisto doveva accompagnarsi il prezzo di calmiera, fissato in modo da compensare equamente i coltivatori e i fornai.

Furono richieste informazioni a otto possessori dell'Agro Romano, si raccolsero altre notizie. Da queste ultime risultò che erano in quel momento giacenti in Roma centomila rubbia di grano, di cui 50.000 nei granai dell'Annona e altre cinquantamila presso i luoghi pii, i fornai e i privati. Perciò il progetto del segretario della congregazione apparve per allora ineseguibile. Data la grossa giacenza in Annona si prospettava l'eventualità di venderne una parte fuori di Stato.

I termini dei quesiti posti dalla congregazione alle persone da interpellarsi furono fissati come segue:

« 1) se alli Padroni delle Tenute sia più utile il lasciarle ad uso di pascoli atteso il prezzo vantaggioso, per cui presentemente si vende l'erba, oppure il coltivarle, o farle coltivare da altri a grano e Biada.

2) E posto che torni più a conto il coltivarle, o farle coltivare a Grano, e Biada. Se per invitare li Padroni, e Mercanti a coltivare maggiore quantità di Terreno di quello si coltiva presentemente sia espediente il dare in Roma la prelazione al Grano raccolto nell'Agro Romano con obbligare li fornari a comprarlo per prezzo giusto, e conveniente, oppure basti la speranza di ottenere con maggior facilità del passato le Tratte per fuori di Stato.

3) E stimandosi mezzo più efficace la suddetta prelazione se rispetto al prezzo sarebbe giusto, e conveniente lo stabilire, che il Grano Suddetto dell'Agro Romano non potesse mai distribuirsi à Fornari per prezzo minore di Scudi Sei, e baiocchi 50 il rubbio, né a prezzo maggiore di Scudi Sette, e baiocchi 50 di maniera che con questo prezzo potessero vivere tanto gli Agricoltori, quanto li fornari relativamente alle Spese, e gravezze, che soffrano sì gli uni che gli altri.

4) Se oltre la prelazione al prezzo Suddetto fosse giusto, e ragionevole lo stabilire, che li Mercanti, quali coltivano le Tenute altrui a risposta di due rubbia di Grano per ciascun rubbio di Terreno a Maggesi, e di tre quarte di Grano per ciascun rubbio di Terreno a Colti, facendo meno delle Sei, fosse scaricato della terza parte di detta risposta. Oppure questo Scarico tornasse in danno troppo grave del Padrone della Tenuta relativamente a quel Terreno, che oggi lascia ad uso di pascolo.

5) Come pure, se negli anni, ne quali il raccolto dell'Agro Romano non arrivi generalmente alle sei, fosse conveniente sgravare li Fornari, che sarebbero costretti a comprar detto grano, delli baiocchi 15 per rubbio, che prende l'Annona sopra li baiocchi 50 e rispettivamente 60, che pagano li Fornari per la nota contribuzione.

6) Se distribuendosi, come sopra, alli Fornari di Roma il Grano dell'Agro Romano; questa prelazione, e distribuzione re-

carebbe danno al Grano de' Castelli tanto sopra, come sotto Roma, cosicchè potesse temersi, che questi abbandonassero la Coltivazione delle proprie Campagne.

E finalmente si domanda, se credendosi o poco efficace, o meno giusto il Progetto suddetto di preferire il Grano dell'Agro Romano al prezzo poc' anzi accennato, quale altro provvedimento potrebbe darsi per accrescere la coltivazione dell'Agro Suddetto ad effetto di porsi in istato di raccogliere tanta quantità di Grano dall'Agro medesimo, e dalli Castelli, Provincie riservate per l'Annona di Roma, che potesse ogni Anno con tutta sicurezza mandarsene una buona porzione fuori di Stato ».

La commissione dovette ben presto accorgersi della enorme difficoltà di un intervento efficace per promuovere la coltivazione dell'Agro Romano. Fatto è che non se ne fece nulla.

Anche sul tema dei mezzi per promuovere ed accrescere le industrie tessili la congregazione si fermò alla fase informativa dei lavori. A dir vero l'argomento fu affrontato molto tardi, nella XXII congregazione del 6 agosto 1748. Val la pena di riportare qui il verbale della seduta, che riproduce i punti fondamentali della relazione del segretario della commissione. « Nel mentre che si aspettano le risposte alle lettere già spedite in sequela della risoluzione della precedente Congregazione sopra le Gabelle, e Pedaggi di transito, e di estrazione, che recano impedimento alla libertà del Commercio interno: La Santità di Nostro Signore sempre fissa nel pensiero di migliorare per quanto sia possibile, la condizione de' suoi sudditi, e di promuovere il vantaggio, e l'utilità del suo stato, ha ordinato, che nella presente Congregazione consultino l'EE.VV. sopra il modo più facile, ed eseguibile, con cui accrescere, e rispettivamente introdurre in Esso Stato le Fabbriche, e Lavorieri almeno di quei generi, che sono più necessari all'uso umano, cioè della Seta, della Lana, e del Lino, e Canape.

Ognuno sà, che in diverse città, e Terre delle nostre Provincie vi sono Fabbriche e Lavorieri, specialmente di Seta, e di Lana, ma à ciascheduno è parimente noto, che in tutto lo Stato si spacciano, e si consumano Panni, e Drappi per la maggior parte forastieri, con grandissimo nostro danno, e pregiudizio tanto nell'Economico, quanto nel Politico, poichè dall'uso, e consumo di questa grandissima quantità di merci forastiere non solamente nasce gran parte del debito che abbiamo colle Piazze

delli altri principati, e in conseguenza l'estrazione del denaro effettivo, col quale dopo che il medesimo Debito è girato qualche tempo sù le carte, o per Lettere di Cambio, bisogna in fine, che vada à pagarsi, ma in oltre da questo medesimo proviene, che à tante povere fameglie manca il modo facile, e pronto, che avrebbero di lavorare, e d'industriarsi, se li suddetti generi, e merci si fabbricassero, e lavorassero dentro lo Stato.

Più volte si è pensato di soccorrere à questo evidentissimo disordine e forse si è creduto di avervi applicato un rimedio efficace ora con proibire affatto in Roma l'introduzione de Panni bassi forastieri, ed ora con aggravare li medesimi Panni forastieri con Gabelle rigorosissime. L'esperienza però ha dimostrato, e dimostra, che nè l'uno nè l'altro di questi provvedimenti ci ha fatto conseguire il fine desiderato, nè tampoco per il solo consumo di Roma al quale in somma si restringeva la suddetta proibizione, o accrescimento di Gabella.

Se si vuole efficacemente, che in Roma, e nello Stato non s'introducano, ne si consumino Panni, e Drappi forastieri, pare, che vi bisognino tre cose unite insieme: la prima che dentro il medesimo Stato si fabbrichino Panni, e Drappi in tanta quantità, che siano sufficienti al bisogno de' Popoli. La seconda, che questi Panni, e Drappi siano di qualità almeno non inferiore alli Panni, e Drappi forastieri; e la Terza, che siano a migliore, o almeno al medesimo prezzo, e mercato di essi Panni, e Drappi forastieri altrimenti se i Panni e Drappi lavorati nello Stato non saranno corrispondenti al bisogno, e consumo delle medesime, ognun vede, che sarà inesequibile qualunque proibizione de Panni forastieri, e l'accrescere sopra questi le Gabelle, altro non produrrà, che un nuovo, e maggiore aggravio de Sudditi senza ottenersi il principale intento. Se poi li Panni, e Drappi lavorati nello Stato saranno corrispondenti al bisogno, e consumo de' Popoli, mà non saranno di bontà e qualità almeno uguale alli Panni, e Drappi forastieri, ò non potranno aversi, che ad un prezzo, e mercato maggiore. In ciascuno di questi casi potrà bensì proibirsi l'introduzione di detti Panni forastieri, ò potranno anche gravarsi di nuovi Pesi, e Gabelle; mà tuttavia sarà molto difficile per non dire impossibile, che quelli non s'introducano, e che non si facciano mille contrabandi, poichè la Gente non potrà mai indursi ò à comprare il nostro Panno al medesimo prezzo, per il quale è usata avere il Panno forastiero, quando il no-

stro Panno sia di bontà, e qualità inferiore, oppure quando sia di ugual bontà, non potrà mai indursi a pagarlo à maggiore prezzo. Così in fatti hà fin'ora dimostrato, e tuttavia dimostra l'esperienza per li Panni, che si fabbricano in Roma, e in altre Terre, e luoghi dello Stato, poichè essendo questi o di prezzo superiore, o di bontà inferiore ai Forastieri, ciascuno procura, e si studia provvedersi dei forastieri, ancorché sia per contrabando.

Sembra per tanto cosa assai chiara, che per giungere all'intento, che si desidera, cioè che nello Stato Ecclesiastico non si usino, e consumino, che Panni, e Drappi lavorati nel medesimo Stato, sia necessario di pensare, come possa ottenersi, che dentro di esso vi siano in primo luogo Fabriche, e Lavorieri sufficienti al bisogno. Secondariamente che in queste Fabriche e lavorieri si facciano i Drappi, e Panni veramente di buona qualità e in terzo luogo, che questi si spacciano, e vendano a migliore, ò almeno a prezzo uguale de Panni e Drappi forastieri.

Perciò che riguarda il primo provvedimento certa cosa è che dentro lo Stato Ecclesiastico non manca ne seta, ne Lana per quanto bisogna al nostro consumo, sapendosi che sì dell'una, che dell'altra se n'estrae ogn'anno fuori di Stato quantità grandissima, ma però con nostro evidente danno, vendendo noi la Seta, e Lana non lavorata, e poi ricomprandola già lavorata con quel prezzo di più, che seco porta l'essere stata l'una, e l'altra ridotte in Drappi nei Paesi, e Domini forastieri. Quanto poi al Lino, e alla Canapa non sà il Segretario, se ve ne sia nello Stato quantità corrispondente al bisogno, e al consumo; Mà solamente sà che si consuma quantità grandissima di tele forastiere, e che per questo capo avrà fuori di Stato moltissimo denaro.

Avendo dunque Noi la materia sufficiente almeno per i Drappi di Seta, e di Lana, resta ad esaminarsi, se vi sia modo alcuno come accrescere in quella Città, e Luoghi, ove già sono, e rispettivamente introdurre in quelli, ove non sono le Fabriche, e Lavorieri suddetti, e provvedere nello stesso tempo, che li Panni, e Drappi, ò anche le telarie si facciano di qualità e di misura in tutto ad uso d'arte, e con tale economia, che possino vendersi à prezzo minore, o al più uguale al prezzo de Forastieri. Parlando sempre dei Panni, e Telarie di bassa sorta, quali servono all'uso, e consumo del Popolo, e non mai de Panni, ò Tele soprafine all'uso di Olanda, e d'Inghilterra, perchè per questi,

de quali per altro si serve poca gente vi vorrebbero delle ^{Ma-}stranze che non abbiamo.

A tal effetto crederebbe il Segretario che la via più spedita, e più sicura fosse quella, d'interpellare e consultare li Mercanti dello Stato, e specialmente quelli, che attendono alle Fabriche, e Lavori ò di seta ò di lana, ò di Lino, e Canape, parendo che da questi meglio, che da ogn'altro possino aversi i lumi necessari, per prendere in appresso un giusto, et adeguato temperamento.

Soprattutto crede, che non convenga mai introdurre, e promuovere queste Fabriche, e Lavorieri ò in Roma, ò in altre città, ove li viveri, le pigioni, e le opere giornali vanno a caro prezzo; Poiché in queste, siccome non è possibile, che i lavori non costino molto, così in conseguenza neppure è possibile, che non si vendano molto, come si è veduto, e si vede per le Fabriche introdotte in Roma.

Come pure crede, che non convenga mai lasciare all'arbitrio di alcuno il fabbricare li Panni ò di lana, ò di Seta, ò di Lino à modo suo: mà sia necessario di sottoporli ai Consolati, quali debbano invigilare, et insistere, che non si fabbrichino e non si spaccino li Panni suddetti, se non dopo essere stati riconosciuti, e approvati, come fatti ad uso d'arte ».

I due argomenti economici, che furono trattati con maggiore attenzione ed impegno e che occuparono buona parte di parecchie riunioni, furono quelli del commercio interno e del commercio esterno. Noi abbiamo sostenuto che la riforma del 1748 in materia di commercio interno fu voluta da Benedetto XIV, come è espressamente indicato dalla lettera della legge. Quali fossero le idee del Papa in materia appariscono anche dal suo carteggio. In una lettera del 3 gennaio 1748 al cardinale De Tencin, il papa dichiarava che egli era favorevole a concedere le tratte, quando non vi ostasse il sostentamento del popolo (10). In fondo egli ragionava sulla base del suo nativo buonsenso e del suo disinteresse, fondandosi sopra la sua esperienza personale e la conoscenza delle cose.

I verbali della congregazione documentano il preciso e continuo impegno del papa per la discussione e la risoluzione della questione del commercio. Fin dalla settima congregazione economica tenutasi il 7 febbraio 1747, il problema fu posto sul tappeto. Riferisce il segretario che lo stesso Benedetto XIV gli

aveva *espressamente comandato* di proporre alla congregazione un affare che gli *stava molto a cuore*, « cioè il Libero Commercio del Grano, Biade, Bestiami, ed ogni altra Grascia dentro lo Stato Ecclesiastico, avendo la Santità Sua medesima su tal proposito ordinate, e raccolte diverse notizie dalle quali risulta il gravissimo danno, che risentono li suoi Sudditi, e nelle persone da rispettivi Tesorieri anche la Camera per lo impedimento, che danno al trasporto di dette Grascie non solo da una Provincia, o, vogliamo dire, Legazione all'altra, ma anche da luogo a luogo d'una stessa Provincia, e Legazione i Legati, Vice Legati, e Governatori sotto colore, che il proprio Governo, o la propria Legazione non resti sprovvista del bisognevole ». « Riservandosi per tanto la Santità Sua di Provvedere in appresso al Commercio esterno, et alle estrazioni de Grani ed altre Grascie fuori di Stato, quali sebbene sarebbero di grandissima utilità, e, profitto per bilanciare in qualche modo il debito, che continuamente abbiamo con le Piazze e Principati forastieri, e per richiamare in conseguenza la moneta effettiva, della quale in oggi tanto si penuria. Pur tuttavia non possono né debbono permettersi, se prima non sia assicurato lo Stato del suo bisognevole.

Vuole per ora in primo luogo, che onninamente si eseguiscano le tante Costituzioni Apostoliche di Pio IV la 98, Pio V la 108, Gregorio XIII la 50, Clemente VIII la 49, Paolo V la 12, Gregorio XV la 30, Urbano VIII la 30 et Innocenzo X la 13 — sopra la proibizione di estrarre, senza special Chirografo della Santità Sua, da qualunque luogo dello Stato Ecclesiastico Grano, Bestiami, et ogn'altro genere di Grascia, e che si rinnovino à tal effetto contro qualunque contraventore, ancorchè Conti, Marchesi, Duchi, Vescovi, Arcivescovi, et eziandio Cardinali ancorchè Legati à latere le pene della Scommunica maggiore da incorrersi *ipso facto*, di lesa maestà, confiscazione dei Beni, e perdita de feudi, e Privileggi, eccettuando solamente quelli, che godono il privilegio di estrarre *per titolo veramente oneroso*, cioè di Appalti Camerali per la quantità concordata, ò per altri simili Privileggi, che siano stati canonizzati di titolo veramente oneroso in contraddittorio del Commissario della Camera: con che dovranno restar revocati, e rispettivamente sospesi tutti gli altri pretesi Privileggi, quali non sieno fondati sopra contratti d'appalto, ò non sieno stati fin'ora canonizzati, come sopra.

Ma perché la Santità Sua ha risaputo che dalli Ministri di

alcune legazioni, e specialmente di quella di Romagna si eludono le suddette Costituzioni Apostoliche, non già con dare espressamente le tratte per fuori di Stato, mà con dare le Tratte per mare à titolo di Passo comodo, cioè per trasportare per acqua, e più facilmente li Grani, ed altre Grascie à Ferrara, ò ad altri Luoghi dello Stato, benché sappiasi, che li Carichi, quando sono in mare si voltano liberamente a qualunque parte, e si portano effettivamente fuori di Stato. Perciò vuole la Santità Sua, che restino in avvenire proibite sotto le pene medesime tutte le estrazioni per mare, ancorchè si dica, che vogliano farsi per Passo comodo, e per più facile e meno dispendioso trasporto da un luogo all'altro dello Stato Ecclesiastico, aggiungendo contro li Tesorieri, Rassegnatori, e ogn'altro Ministro tanto della Camera, quanto delle Legazioni, la pena della vita, e confiscazione de Beni, se sottoscriveranno, o in altro modo coopereranno alla spedizione di dette Tratte per mare senza precedente Chirografo segnato di propria mano dalla Santità Sua, e spedito nell'istesso modo, che si spedisce, quando si tratta di estrazioni fuori di Stato.

Dopo provveduto, che non si facciano estrazione fuori di Stato senza sua specialissima licenza, desidera la Santità Sua, che l'E.E. V.V. pensino e consiglino circa il modo fermo, e stabile, con cui resti assicurato una volta per sempre la libertà del Commercio interno tra un luogo e l'altro, e tra una Provincia, o sia Legazione, e l'altra del Suo Stato Ecclesiastico. Parendoli cosa molto disconveniente, et iniqua, che essendo tutti ugualmente Sudditi di un sol Principe, e costituendo tutti, come tanti membri, il corpo civile del Principato per la sola materiale diversità tra un luogo, e un altro, e tra una Provincia e un'altra, non possa quel Suddito, che abbonda di un genere venderlo ad un altro, che ne penuria, e quello che ne penuria comprarlo da chi ne abbonda contro la legge più sostanziale della detta Civile Società.

Affinché dunque l'E.E. V.V. possino più agevolmente prendere sù questo importante affare matura, e ben pesata risoluzione, mi dò l'onore in primo luogo di rappresentargli, essere stati più volte pubblicati dai Signori Cardinali Camerlenghi pro tempore, e tal volta ancora in Sede vacante da' Signori Cardinali Capi di ordini Editti di libero Commercio tra un luogo e l'altro, et una Provincia, e l'altra dello Stato Ecclesiastico con questa

sola diversità, che negli Editti del 1667; 1672; 1689; 1698 sono state sempre eccettuate dalla concessione del libero Commercio le Legazioni di Bologna, e Ferrara, la Città, e Territorio di Benevento, il Distretto di Roma, e le città di Viterbo, e Civitavecchia con i luoghi ad esse subordinati, anco per via di Soprintendenza.

Et all'incontro negli altri Editti pubblicati dall'Eminentissimo Sig. Cardinale S. Clemente nel 1731, nel 1732, e ultimamente nel 1745 (parlando di quelli, che son capitati alle mie mani) nella concessione del libbero Commercio sono state con maggior provvidenza comprese anche le due Legazioni di Bologna, e Ferrara, e solamente eccettuati il Distretto di Roma, la Provincia di Sabina, Viterbo, e Civitavecchia, con i luoghi annessi, come sopra.

Tutti però li suddetti Editti sono temporari, e non perpetui, cioè dal tempo della pubblicazione di essi Editti, ora fatta più presto, et ora più tardi, fino a tutto il mese di Maggio dell'anno seguente. E quindi è avvenuto, che restando ogn'anno le Genti in dubbio, et incertezza, se il Papa concederà il libero Commercio, sebbene poi se ne trasmettano gli Editti, nondimeno questi spesse volte non restano pubblicati nelle Provincie, ma restano soppressi ora per più, et ora per minimo tempo da quelli stessi Ministri, e Governatori, ai quali per proprio interesse preme troppo, che o non mai o al più tardi, che sia possibile si conceda il libbero commercio.

Si degneranno adunque considerare l'E.E. V.V. se per evitare quest'inconveniente fosse bene di farne una concessione perpetua per mezzo di una Bolla, ò sia costituzione, al qual effetto mi fò ardito rappresentare che due sono li motivi per li quali sogliono li Ministri delle Legazioni e Governatori Locali opporsi alla concessione del libbero Commercio da luogo à luogo, e molto più da una Legazione ò sia Provincia all'altra. Il primo è, perché al favore, e mediante il libbero Commercio si potrebbe fare Incetta, e Monopoli; l'altro perchè non sia giusto, nè convenga che si estragga il Grano, Bestiame, o altro genere di Grascia da una Città, o Luogo, e molto meno da una Provincia, quando non sia ben sicuro, che la Città, Luogo, e Provincia, da cui vuol farsi l'estrazione, talmente ne soprabbondino, che non abbiano a penuriarne per se medesimi.

Sembra però, che à questi due motivi, ò piuttosto pretesti,

e colori possa comodamente provvedersi, senza impedire il perpetuo libero Commercio.

Imperciocchè parlando del primo motivo delle incette, e Monopoli, si risponde, che resta già provveduto con le rigorose proibizioni, e pene, che già vi sono e nondimeno per maggior cautela potrebbe aggiungersi, che il Grano et ogni altro genere di Grascia, che in virtù del libero Commercio verrà trasportato da luogo a luogo, ò dà Provincia à Provincia non possa vendersi, comprarsi, o in altro modo contrattarsi, se non che nelle Piazze, Mercati, ò Fiere pubbliche.

All'altro poi, che li Luoghi, ò Provincie dalle quali vorranno fare l'estrazioni non abbiano à penuriare de' generi, che si estrarranno; si risponde similmente, che in ogni benchè piccolissima Terra vi è il Forno pubblico del Pan Venale, quale è sì dà in affitto, con obbligare l'Affittuario allo sfamo del Popolo per tutto l'anno, oppure si fà correre, essi amministrati à conto della Comunità dalli Abbondanzieri, o altri Magistrati à ciò deputati.

Basta dunque, che ciascuna Comunità invigili, come deve, alla sicurezza dello sfamo, non ammettendo nel primo caso all'affitto, se non un Fornaro, che abbia buone, et idonee Sigurtà, insistendo nel n° che gli Abbondanzieri provvedino il grano nella quantità bisognevole.

Nondimeno l'E.E. V.V. si degneranno riflettere, se rispetto al Grano convenga nella medesima Bolla ordinare, che il libero Comercio sia, e s'intenda ogn'anno solamente concesso dal giorno primo di Settembre fin'à tutto l'ultimo giorno di Maggio, mà non già nelli tre mesi di Giugno, Luglio, e Agosto, acciocchè li Fornari, e rispettivamente Abbondanzieri abbiano tutto il tempo di provvedersi, ò accompagnare tutta quella quantità di grani, che loro bisogna.

Io per me supplico solamente di avvertire che se si vuole efficacemente questa libertà del Commercio tanto giusta, e tanto utile per tutto il corpo dello Stato Ecclesiastico, bisogna attentamente guardarsi da qualunque condizione, perchè ogni condizione, che vi si apponga, servirà sempre per un pretesto, e per un'attacco alli Governatori Locali per impedirne, ò differirne l'esecuzione.

Tutto questo, che mi dò l'onore di proporre circa il libero Comercio, intendo proporlo colla solita eccezzuazione del Distretto di Roma, della Sabina, di Viterbo, e Civitavecchia; e si-

milmente intendo proporlo salvi sempre, e preservati li Diritti tanto Camerali quanto Communitativi, che legittimamente appartengono agli Appaltatori, e Tesorieri, oppure alle Comunità nelle vendite, Compre, e Trasporti de Grani, Bestiami, ed altre Grascie, in tutto e per tutto secondo la forma dei prelodati Editti dell'Eminentissimo Signor Cardinale Camerlengo ».

La congregazione approvò la proposta di rinnovare con bolla la proibizione dell'estrazione fuori di Stato, ad eccezione del Bestiame, senza licenza speciale del papa, comprendendo nella disposizione i Legati e le tratte per passo comodo permesse, che dovevano essere riservate al papa e concesse solo con le dovute cautele. Quanto al commercio interno, la commissione approvò di stabilirlo in perpetuo mediante una bolla pontificia ad eccezione dei mesi di giugno, luglio e agosto. La sospensione era ammessa solo in caso di gravissima penuria e riservata al papa.

Dal tenore del verbale sembra che la minuta della bolla fosse già stesa e si ordinò di « mandarla in giro ».

Dalle informazioni e dalle discussioni che seguirono emergono i privilegi e gli abusi, che ostacolavano l'emanazione di leggi uniformi, generali e perpetue. Subito nella settima seduta la commissione affrontò il tema dell'*origine delle Tratte dei grani e marzatelli*, sia per l'esterno che per l'interno, di cui si erano appropriati i legati di Ferrara e degli abusi che si erano introdotti in quella provincia. Fra i moltissimi privilegi concessi da Clemente VIII alla città e ducato di Ferrara si annoverava anche quello di estrarre dallo Stato Ecclesiastico il grano prodotto in quella provincia, attraverso la conferma in perpetuo della grazia già concessa dagli Estensi alle « case particolari » e con la concessione di simile libertà alla città e ducato per la durata di quattro anni e a condizione che l'esportazione si restringesse al superfluo della provincia e non ne abbisognasse il restante dello Stato (1598). Tale concessione avrebbe dovuto aver termine nel 1603, ma, ad istanza dei ferraresi, fu prorogata per altri quattro anni. Tutti i privilegi, concessi a Ferrara da Clemente VIII, furono confermati dal suo successore Paolo V nel 1607 con clausola generale e perpetua. Si pretese pertanto che la perpetuità si estendesse anche al commercio dei grani. Ma, poiché la concessione delle tratte era limitata al superfluo, così i legati di Ferrara si appropriarono il diritto di esaminare le condizioni alle quali era subordinata la facoltà di esportazione,

cioè *l'arbitrio* di concedere o no l'estrazione dei grani dalla provincia, estrazione non mai permessa in generale, ma solo con licenze, ossia tratte particolari, date a « cadaun Presidente o Negoziante ». « Per queste — si legge nel documento — in principio pagavasi solamente qualche ricognizione arbitraria al Notaro della Camera in Ferrara, da cui venivano spedite, ma a poco a poco queste ricognizioni crebbero tanto, che dove prima l'Ufficio del Notariato della Camera davasi dalla Corte di Roma per Breve gratis, ò al più con scudi cento venti d'annua pensione a favore della Rev. Camera, fù creduto di tanto lucro in tempo d'Innocenzo X; che da questo Pontefice l'anno 1654 d'agosto fù eretto in vacabile, intestandone Francesco Lucarelli colla riserva di tutti li frutti, ed emolumenti a favore della Signora Donna Olimpia Panfilì.

Non godè essa molto tempo di simile Grazia, perchè morto il concedente, e fattisi molti ricorsi al di lui Successore Alessandro VII per l'esorbitanza introdotta nelle spedizioni, Tratte ed altro di detto officio, fù ordinata una Tassa sopra di esse, che fu distesa e pubblicata dal Cardinal Spada, detto di S. Susanna Legato allora di Ferrara sotto li 15 Dicembre 1656, ed abolito il vacabile troppo pregiudiziale alla Rev. Camera, fu appaltato detto Notariato per scudi 600 annui a Sigismondo della Pellegrina, coll'obbligo di osservare la suddetta Tassa, come dal Chirografo dell'accennato Alessandro VII spedito sotto li 3 marzo 1653.

In questa Tassa, che tutt'ora si osserva, dopo essersi ben provveduto all'utile della Segreteria propria de' Legati di Ferrara, che ora renderà da scudi mille annui, altro non vedesi riservato alla Corte di Roma, se non la Tratta, per la scavezzatura, e Tritello, che si volesse mandare fuori dello Stato Ecclesiastico, nel qual caso raddoppiasi anco la mercede al Notaro della Camera, ed alla Segretaria della Legazione, Come dal cap. 35 di detta tassa ristampata anco ultimamente sotto il primo aprile 1727 per il grano poi farina, e Marzatelli viene a restare in Libertà a Signori Cardinali Legati la loro estrazione da detta Provincia tanto per entro, che per fuori dello Stato ecclesiastico.

Resisi pertanto questi arbitri in tal guisa di simili concessioni, se ne sono prevalsi molte volte a loro proprio beneficio, ò coll'estrarre il Grano per conto loro, negando a Particolari le Tratte ò con vendere queste a caro prezzo tanto a Possidenti, che

alli mercanti, facendo pagare oltre le tassate ricognizioni sino a dieci paoli per Moggio Grano da estraersi non solo fuori, ma anco dentro lo Stato medesimo Ecclesiastico.

Del primo modo se ne prevalsero nel fine, del secolo passato, specialmente que' Cardinali Legati, li Paesi de' quali abbisognavano di Grani, come li Genovesi, ma avevano riguardo a pagarlo a quel prezzo, che li Cittadini potevano da se stessi ritrovare anco fuori della loro Legazione, e perciò non riesciva tanto dannoso a Ferraresi il loro Traffico. Il secondo poi fu introdotto solamente l'anno 1711, continuato poi ora più, ora meno a vicenda, essendovi stati in questo frattempo alcuni Signori Cardinali Legati, che non hanno voluto servirsene, anzi l'anno 1729 pubblicossi editto, in cui permettevansi le Tratte gratis, tratta la Mercede solita della Segreteria della Legazione, e Notariato della Camera, l'annua di cui pensione, era stata aumentata l'anno 1726 fino a Scudi 1350 in vista appunto della conseguenza di tal novità.

Questo Mercimonio di Tratte ha introdotto fra gli altri due enormissimi abusi pregiudizievoli al sommo non meno all'autorità del Sovrano, che all'indennità de suoi Sudditi. Il primo si è, che per quanti ordini venghino spediti dalla Corte di Roma per la pubblicazione del Libero Commercio fra tutto lo Stato Ecclesiastico, mai si vuol pubblicare dai Legati di Ferrara, e se talvolta non hanno potuto a meno di non ubbidire, contemporaneamente però alla pubblicazione hanno fatto affiggere una Notificazione distruttiva affatto dell'Editto di Roma, e benchè nell'anno 1731 dovesse questa ritrattarsi da chi reggeva allora la legazione di Ferrara per ordine pressantissimo del defonto pontefice, che vuole sotto gli occhi la ritrattazione medesima, colla fede dell'affissione ne' soliti Luoghi, ordinossi nonostante a Ministri della Tesoreria, ed agli esecutori di non lasciare correre estrazione alcuna nè di Formento, nè di Marzatelli per lo Stato Ecclesiastico, senza le solite tratte, cosa diametralmente opposta all'accennato pubblico Commercio.

Da questo ne deriva l'altro di procedersi in materia di estrazioni, benchè per lo stesso Stato Ecclesiastico per la via più rigorosa d'Inquisizione, con promessa di tenere segretissimo l'accusatore, e per la deposizione di un solo Testimonio, rilasciando in tal guisa a dirittura Cavalcate, e catture contro gli accusati, nè si ha difficoltà di ricercare le contravenzioni di 8 o 10 anni

addietro, essendo questo per lo più lo studio principale de' ministri criminali della Legazione per inquietare, e depauperare le Famiglie anco innocenti, nè mancano moltissimi esempi delle concussioni, ed estorsioni fatte per questa via, che sarà sempre di continua vessazione a quella Provincia.

Quando però piacesse a Sua Santità di provvedere a disordini accennati, con volere efficacemente l'osservanza del pubblico Commercio tra' suoi Sudditi, e la riserva delle Tratte per li Paesi esteri alla Suprema sua Autorità crederebbonsi necessarie le seguenti precauzioni per conseguire l'intento con maggiore sicurezza, e vantaggio delle Provincie, specialmente di Bologna, Ferrara, e Romagna.

Bisognerebbe principalmente obbligare li Magistrati delle suddette Città a trasmettere in principio di Ottobre il Ristretto de' grani raccolti in cadauna delle loro Provincie, colla individuazione di quanto manchi, o soprabbondi al loro mantenimento.

In simili conti non dovrebbero certamente essere difettosi li Magistrati, perché troppo interessati o per la propria giusta provvisione, o per lo smaltimento del superfluo: onde ragionevolmente potrebbero servire di scorta sicura per regolare il libero Commercio tra esso, e concedere le Tratte per il superfluo fuori dello Stato ecclesiastico.

Resterebbe in questo modo tolto di mezzo il solito pretesto de' Signori Cardinali Legati sopra la renitenza di pubblicare il libero commercio, a cui per il proprio loro interesse sono essi tanto contrari, nè sarebbe che ottimamente fatto aggiungere nell'editto gravose penali contro li Tesorieri, loro Ministri, ed esecutori, che ritardassero, o impedissero detto Commercio frà Sudditi, come anco contro li Ministri delle Legazioni, con strettissima inibizione di non potere più procedere nel modo irregolarissimo di sopra avvisato.

Per le Tratte poi fuori dello Stato Ecclesiastico troppo necessarie per le Provincie di Romagna, e Ferrara, abbondantissime di Grani, bisognerebbe anche pensare al modo, che quei Popoli le avessero pronte ad ogni occorrenza, mentre l'esito de' frumenti per fuori di Stato facendosi per lo più colle navi, che capitano o per il mare, o per il Po di Lombardia, non possono queste aspettare la spedizione della Tratta da Roma, della di cui spesa non vorrebbero gravare li Possidenti sulla incertezza del detto traffico, che può dirsi per lo più giornaliero, ed eventuali.

Altro riflesso pure bisognerebbe avere riguardo a' privilegiati della Città di Ferrara, essendovi la Casa d'Este, e varie altre Famiglie nobili, che anco in vigore di contratto oneroso hanno il privilegio dalla S. Sede dell'estrazione libera de' loro grani, anco per li Paesi esteri purché non nemici della Corte di Roma, a' quali potrebbesi riservare il loro diritto, e possesso, in cui sono, di prendere gratis le loro spedizioni, mentre da questi non hanno mai esatto li Signori Cardinali Legati, se non la mera ricognizione per la loro Segretaria ».

I legati di Ferrara e di Romagna espressero un parere contrario alla progettata Bolla di Benedetto XIV. Diceva il legato di Ferrara « che la situazione di quel Ducato circondato per la maggior parte da Principati forastieri non permette che si dia senza gravissimo pericolo la suddetta libertà di Commercio, poiché essendo naturalmente esposto all'estrazione di ogni genere fuori di Stato, se à questa naturale facilità si aggiungesse la libertà del Commercio senza alcuna licenza potrebbe ognuno servirsi del pretesto di andare e commerciare dentro lo Stato, per fare a mano salva li trasporti di ogni genere di Grascia nei Paesi fuori di Stato; e che appunto per tal motivo i Cardinali Legati suoi Predecessori ò non mai, o rare volte hanno pubblicato gli Editti trasmessi da Roma del libero Commercio.

Più strettamente si spedisce dell'affare il Signor Cardinale Legato di Romagna poiché risponde, che la libertà del Commercio dentro lo Stato, potrà variare di poco dal Sistema che si tiene presentemente, atteso che negli anni abbondanti siccome adesso, così allora averà tutto il suo pieno effetto; all'incontro quando nascerà sospetto di qualche penuria, li Cardinali Legati saranno obbligati di sospenderlo nella medesima forma, che le sospendono oggi, non essendovi altro modo per evitare gl'inconvenienti, ch'eccita la Plebe, quale in tal materia è incapace di ragione. Dice inoltre, che la libertà del Commercio proposta, è ristretta dentro lo Stato, non può essere al medesimo di gran profitto, e che molto più utile sarebbe la libertà di vendere, et estrarre le Grascie fuori di Stato dopo un certo tempo, purché prima si stabilissero in ogni Comunità le pubbliche abbondanze ».

Favorevoli alla libertà di commercio interno si dichiararono invece tutti gli altri interpellati. « E incominciando dal S. Cardinale Legato di Bologna dice questi, che la sua Provincia è sempre bisognevole di qualche supplemento per essere il suo Ter-

itorio in gran parte sommerso dalle acque, e che tal supplemento potrebbe conseguire con maggior prontezza, sicurezza et economia dalle vicine Legazioni di Ferrara, e di Romagna, quali come pure la Marca sono così abbondanti, che i loro più scarsi raccolti per lo più eccedono l'ordinario loro bisogno, e perciò non possono regolarmente cadere in penuria per causa di detto supplemento.

E quindi riferisce essere la libertà di Commercio non solo di reciproca utilità a tutte le Provincie suddette ma anche più necessaria alla Romagna, e Ferrara, per poter esitare nel Bolognese li loro Grani con maggiore facilità, e convenienza. Qual vantaggio deve per esse assai più considerarsi che il mantenere un prezzo troppo basso al grano, et un peso eccedente al Pane Venale. Imperciocchè in questo modo si rovinano i *Possidenti*, perchè o non possono vendere i loro Grani, ò sono costretti di venderli a prezzo vilissimo. Si rovinano ancora i *Contadini*, perchè il basso prezzo del Grano fa, che la Parte Colonica non basta per il loro mantenimento, e insieme per pagare li Pesi Camerali, de quali ancor essi sono gravati. E finalmente patiscono gli *Artisti*, e li *Poveri*, poichè mancando alli Possessori l'Entrate, mancano in conseguenza i lavori, e le mercedi agli Artisti, e mancano le limosine ai Poveri, ai quali niente giova, che un grosso pane possa comprarsi con poco denaro, quando non hanno quello stesso poco denaro, con cui lo debbono comprare.

Cosìpure Monsignor Presidente d'Urbino loda sommamente la perpetua concessione del libero reciproco commercio frà tutte le Provincie, e Luoghi dello Stato Ecclesiastico, perchè altrimenti quei Sudditi, che hanno bisogno di Grano, ò altro genere, come specialmente sono quelli della Legazione d'Urbino, sono forzati ò provvedersene fuori di Stato con danno pubblico, e privato lo che appunto dice essere seguito nell'anno corrente ò ricorrere all'aiuto de Contrabbandieri, con offendere la Maestà del Principe, e contravenire alle sue proibizioni.

Dello stesso parere è ancora Monsignor Governatore della Marca, quale rispetto alla sua Provincia dice, che il libero Commercio non può cagionare deficienza de grani pregiudizievole al necessario mantenimento de Popoli per essere le Provincie contermini di loro natura piuttosto abbondanti, eccettuata la sola Provincia dell'Umbria, quale talvolta può essere manchevole; ma concedendosi il libero Commercio, questa resterà facilmente

provveduta dalla Montagna della Marca, che confina con la medesima, e se mai scarseggiasse la Montagna per vendite fatte nell'Umbria, potrà anch'essa provvedersi facilmente nei Paesi della stessa Marca, che sono in pianura.

Oltre i Cardinali Legati, e Governatori suddetti di Provincie Sua Santità medesima si è degnata consultare un Cavaliere (11) veramente pieno di onestà, senno, et esperienza, il quale ha risposto non essere assolutamente da temere, che il libbero Commercio dentro lo Stato cagioni penuria ò nel Ferrarese, ò nella Romagna, perchè à queste due Provincie sopravvanza sempre tanto grano, e formentone, che il solo Bolognese per il supplemento, di cui abbisogna, non può neppure assorbire il detto sopravvanzo.

Finalmente dal Segretario sono stati di più consultati alcuni altri gentiluomini di ciascheduna Provincia, e da questi, rispetto à Ferrara, è stato risposto, che il libero, e reciproco commercio dentro lo Stato non può incontrare alcuna ragionevole difficoltà, mentre restando con esso ogni genere di Grascia, e di Annona sempre nel dominio del Principe medesimo potrà Egli con un sol cenno provvedere ad ogni disordine, che potesse mai nascere fra i suoi sudditi, obbligando chi abbondasse à somministrare l'occorrente à chi fosse in necessità.

Similmente dalla Romagna è stato risposto, che non può nocere, ma anzi sarà di grandissimo vantaggio à quella provincia, e specialmente alli più Poveri della medesima, avendo insegnato, et insegnando l'esperienza, che le notabili alterazioni dei prezzi de grani non da altra sorgente derivano, che dalle proibizioni del libero Commercio, poicchè allora essendo vietato à chichesia (benchè abbia maggior quantità del suo bisogno) trasportare il suo grano da luogo a luogo, e da Provincia à Provincia per farne vendita a' chi ne scarseggia ne viene per necessaria conseguenza, che essendo costretti i romani e qualunque altro à prendere il grano dai Particolari di ogni rispettiva Città, e Luogo, alzano questi immediatamente il prezzo, perchè sanno, che da loro debbono indispensabilmente comprarlo. Qual cosa riesce di grandissimo aggravio ad ogni sorte di Persone, e specialmente al Povero, il quale, essendovi libertà di commercio, potrebbe andare à comprare il grano nei Luoghi, ove ve n'è maggior abbondanza, e così averlo à prezzo vantaggioso e minore.

Nè altrimenti pensano quelli della Marca, dicendo, che

sono tutti egualmente Sudditi, e Figli dello stesso Principe, e perciò il volere, che frà essi vi sia una piena, e reciproca libertà di Commercio, egli è appunto un volere, che queste si riconoschino fra di loro, come Fratelli, e si soccorrano l'uno, e l'altro, con somministrarsi reciprocamente quei generi, dei quali abbondano, e rispettivamente abbisognano; e che sebbene la diversità dei Territori pare che dia agli uomini di ciascun Paese un certo dritto di prelazione sopra quella specie, che produce il proprio Territorio, nulladimeno abbondando tutti; e tutti scaraggiando di varie cose, il bisogno, che ciascun Territorio ha dell'altro rende tra essi sempre utile, giusta e commendabile la suddetta reciproca libertà di commercio ».

Dopo aver esposto i risultati della sua inchiesta il segretario della congregazione concludeva che l'approvazione del libero commercio interno aveva trovato unanimi consensi, fatta eccezione dei legati di Ferrara e di Romagna. Quest'ultimo non aveva convalidato la propria opposizione con qualche motivo, mentre il primo fondava il proprio parere negativo sulla maggiore facilità che avrebbe offerto il libero commercio all'estrazione dei grani per contrabbando. Al che il segretario rispondeva che l'argomento non sembrava valido in quanto i ferraresi, una volta liberi di smerciare i loro grani nel bolognese, non avrebbero trovato convenienza a portarli fuori di Stato esponendosi alle gravissime pene che colpivano i contrabbandi.

Rimanevano, in materia di grani, alcune modalità particolari. In parecchie città e luoghi dello Stato ecclesiastico, sia per legge statutaria o per antica consuetudine, i possidenti ed altri che raccoglievano grani, biade, o marzatelli nei rispettivi territori erano obbligati di portare ogni anno dentro la città, o luogo in un determinato tempo o la porzione *domenicale* o la terza parte o altra minore o maggiore quota del raccolto. Questo uso sembrava al segretario della congregazione un ottimo mezzo per assicurare alle città e agli altri luoghi il bisognevole. Proponeva pertanto il segretario che tali providenze venissero confermate nella bolla, aggiungendovi per di più che le suddette introduzioni dovessero effettuarsi nei mesi di giugno, luglio e agosto, nei quali doveva rimaner sospesa la libertà del commercio rispetto al grano, orzo e marzatelli, surrogandosi tuttavia il mese di settembre a quello di giugno perché nelle provincie il raccolto non era regolarmente ultimato se non in fine

di luglio o al principio di agosto. Si dovrebbe anzi aggiungere l'obbligo per i fornai e per gli abbondanzieri, ove i forni lavorassero per conto delle comunità, di comprare entro i suddetti tre mesi i grani introdotti in città e a prezzo di calmiera, restando liberi di acquistare altri grani solo dopo esaurita la partita del genere introdotto nel modo suddetto. Finalmente per ovviare ai monopoli e ai danni che da questi derivavano sulla povertà, il segretario proponeva i seguenti provvedimenti:

« 1° Che ciascuno nel giorno 15 d'agosto debba aver dato nelle forme solite le assegni giurate di tutto il grano, e di tutte le Biade, e Marzatelli, che possiede, ò sieno raccolti nelle Stagioni precedenti, o nella Stagione corrente, e per la Stagione corrente anche la parte rimasta alli Coloni avvertendo, che quelli, che non daranno le assegni giuste, non solo incorreranno nelle pene per le quali si potrà procedere anche per inquisitionem, durante però un anno solo e non più, ma inoltre restaranno privi da ogni speranza di ottenere da Nostro Signore alcuna tratta per fuori di Stato, poichè queste non si concederanno a veruno, se non esibirà la fede dell'assegna che averà data avanti li 15 Agosto, e per una parte della quantità assegnata maggiore o minore, secondo la maggiore, o minore abbondanza della Stagione.

2° Che à niuno sia lecito comprare Grano, Biade, ò Marzatelli, se non per quanto bisogna à Lui, e Sua Famiglia per il consumo di un anno sotto le pene già prescritte dalle Costituzioni Apostoliche.

3° Che in tutte le Provincie dello Stato Ecclesiastico, eccettuate solamente quelle riservate per l'annona di Roma, debbano dalli Governatori, Magistrati, e Consigli, à quali appartiene dentro il mese di agosto Stabilirsi li Calmieri, e prezzi del Grano, Biade, e Marzatelli per tutto il decorso dell'anno fino a tutto l'Agosto seguente, di modo che stabilito una volta non possa più alterarsi, ò mutarsi in tutto l'anno; ma ciascuno sia obbligato vendere, ò riceverlo in solutum al prezzo stabilito nel Calmiero di quell'anno sotto le pene proferite contro li Flagellatori dell'Annona, anzi quelli, che possiedono Grano, Biade, e Marzatelli in quantità maggiore di quella, che loro bisogna, detratto il Seme, e per consumo proprio, e della Famiglia sieno obbligati, e tenuti sotto le pene medesime à vendere il di più à chiunque lo domanderà, e sempre al prezzo stabilito ».

La congregazione approvò la sospensione del libero commercio secondo il piano del segretario, ma, per il formentone, volle che fosse protratta fino a dicembre, perché il prodotto si raccoglieva più tardi cioè alla fine di agosto. Per il resto si deliberò di richiedere ulteriori informazioni. Furono pertanto formulati i seguenti quesiti:

« 1° Si domanda... se la sospensione del libero Commercio per detti tre mesi ò l'obbligo d'introdurre in quella Città, e Luoghi, ove già si trova, si stimano i provvedimenti sufficienti affinchè la libertà del Commercio non spogli del bisognevole le Città, e Luoghi, ove abbondano li Grani, Marzatelli, et altre Grasce.

2° E quando non si stimino sufficienti, si suggerisca qual altro provvedimento potrebbe darsi per evitare, che le Città, e Luoghi non restino in penuria.

Di più considerando Nostro Signore esser cosa utilissima al Pubblico, e Privato il dare negli Anni di Abbondanza le Tratte per fuori di Stato di Grano, e Marzatelli, ha riconosciuto che queste il più delle volte non possono darsi per colpa, e difetto de' medesimi sudditi, atteso che quelli, che raccolgono Grano, e Marzatelli non danno mai le Assegne giuste del Raccolto; ed in oltre quando da Roma si concede qualche Tratta incariscono talmente il prezzo del Grano e Formentone, che la concessione di essa Tratta ridonda in evidente danno della Plebe, e de Poveri.

Per rimediare al primo disordine delle assegne non giuste, si penserebbe di dare il seguente provvedimento, cioè di ordinare in primo luogo, che il ristretto delle Assegne, quale oggi dalli Governatori delle Comunità si trasmette alli Signori Cardinali Legati, e Governatori di Provincie, si trasmetta per l'avvenire ancora in Roma al Signor Cardinale Camerlengo, affinché si possa dal medesimo riconoscere, se vi sia Grano e Formentone sovrabbondante al bisogno dello Stato non solo fino alla nuova raccolta, mà ancora per qualche mese dell'anno seguente, e per salvaguardia di qualche scarsezza, che potesse avvenire alla nuova raccolta. E quindi stabilire se sia conveniente ò nò di concedere le Tratte fuori di Stato, e per qual Porzione si possano concedere.

E in secondo luogo ordinare per legge perpetua, et invariabile, che a niuno si concedino Tratte per fuori di Stato se

non esibendo Fede autentica dell'assegna, che avrà dato, e per una sola Porzione del Grano, e Formentone, che averà assegnato maggiore, ò minore a proporzione dell'abbondanza di quell'anno.

Più difficile sembra il rimedio all'altro disordine dello incaricamento del Grano, e Formentone, che siegue per ingordigia dei facoltosi, subito che si concede da Roma qualche Tratta.

3° Perciò si domanda, se fosse praticabile, che ciascuna Città ò Terra tanto per sè, quanto per li Castelli da lei dipendenti fissasse nel mese di Agosto il Prezzo del Grano, e Formentone, et il Peso del Pane venale per tutto l'Anno fino all'Agosto seguente, di modo che ò vengano, ò non vengano da Roma le Tratte niuno potesse vendere Grano, ò Formentone a prezzo maggiore dello Stabilito dal Pubblico nel Calmiero di quell'anno.

4° E se questo provvedimento non si stima praticabile, si domanda, in quale altra maniera potrebbe provvedersi che concedendosi da Roma le Tratte, non si alteri il prezzo corrente del Grano, e Formentone.

5° Finalmente si desidera sapere se si creda utile, ò dannoso il permettere l'Estrazione fuori di Stato della Lana, Canapa, Lino, e Seta greggia, oppure in Bocci, e se le Fabbriche, e Lavorieri dello Stato scarseggino di questi generi per causa di detta Estrazione.

6° E per la stessa ragione si desidera sapere, se la permissione di estrarre dallo Stato Animali Bovini, Cavallini e Porcini sia dannosa, e porti penuria nello Stato ».

E' molto interessante soffermarsi sopra un documento che contiene le risposte date ai quesiti da un anonimo personaggio, che si rivela assai informato e che potrebbe essere il cardinale Aldrovandi (12).

« Per rispondere adeguatamente — si legge nel documento — a quesiti proposti sopra il Libero interno Commercio, specialmente in materia d'Annona, bisogna premettere una notizia essenzialissima di fatto, qual'è che nelle Provincie di Ferrara, e Romagna, poco smaltimento fanno li pubblici Forni di grano proprio, perché la Nobiltà, e comoda Cittadinanza somministra a Fornari il formento Loro per ritrarne il Pane per le loro Famiglie; gli Artisti poi, e Gente ordinaria Lavoransi il Pane

in Casa propria, Lo che praticasi universalmente nelle campagne di dette due provincie, et anco nel Contado di Bologna, onde lo spiano proprio de' Fornari, o delle Abbondanze ristringesi a poco, perchè di Pan venale provedonsi solamente li Forestieri, et infima plebe.

Da questa premessa credesi di potere Legittimamente dedurre l'affirmativa al primo quesito, cioè stimarsi sufficienti Li tre mesi proposti per il provvedimento delle Abbondanze, e pubblici Forni, supplicando si bensì a riflettere, che la sospensione per li detti trè mesi del Commercio non venghi interpretata da Luogo a Luogo della medesima Provincia, perchè in tal guisa resterebervi tutte le angarie de' Criminalisti contro li poveri Sudditi, ma bensì da Provincia a Provincia, proibendo solo il condurre li grani ne' Luoghi confinanti, specialmente agli esteri Paesi per gli accennati tre mesi di sospensione.

La trasmissione delle assegni, o siano denunce de' grani, e marzatelli in Roma al Sig. Cardinal Camerlengo produrrà sempre ottimi effetti, quand'anco si lasciasse in Libertà de' Sig. Cardinali Legati l'estrazione di grani fuori di Stato Bensì per tenere in qualche soggezione Li Ministri delle Legazioni non sarebbe, che ottimamente fatto esiggere ancora da Magistrati delle rispettive Città, e Castelli un ristretto a parte di dette assegni, o denunce per rilevare ogni frode, che si volesse tentare da Ministri accennati colla di Loro alterazione.

Al 3°, e 4° quesito rispondesi, che nelle trè Provincie di Bologna, Ferrara, e Romagna non si fa mai prezzo a grani, mà bensì viene stabilito il Calmiere del Pan venale per li pubblici Forni, questo Calmiere per lo più dura un anno intiero, quando non succeda qualche caso stravagante, che minacci una pessima raccolta, o pure, che non venghi una differenza notabilissima colli Calmieri degli esteri circonvicini Paesi, perchè allora bisogna per indispensabile necessità dargli qualche ragguaglio, altrimenti tutto il Pane venale viene trasportato nè Paesi, dove tiensi in maggior prezzo, senza speranza di potere ciò impedire per la vastità de' Confini, e l'esperienza fattasi nel Ferrarese l'anno 1740 dimostrò evidentemente il pregiudizio, che nasce dal volere invariabile il detto Calmiere, quando alterasi notabilmente ne' Paesi circonvicini, perchè restò esausta la Provincia con sommo danno delle Abbondanze, e Fornari, che smaltirono Pane triplicatamente più del solito a prezzo vile, e poi nella maggior urgenza

furono costretti a provvedersi di nuovo grano a prezzi esuberantissimi.

All'effettivo Frumento poi, e Marzatelli non si fissa mai prezzo, variando di giorno in giorno secondo le occorrenze, e l'aprensione de' Venditori, e Compratori, nè credesi possi darsi mai sistema alcuno, dipendendo da mille eventualità, e dalla medesima varissima opinione delli Uomini. Supplicasi però a riflettere, che secondo l'incontrastabile notizia di fatto premessa di sopra, non può mai venire gran danno dall'alterazione de' prezzi alli Sudditi delle Provincie accennate, restando quasi tutti provveduti sul raccolto bastantemente per un anno, e que' pochi, che non hanno la loro provvisione, quando vogliano Lavorare, stanno meglio quando li prezzi de' grani sono alti, che quando sono bassi, perchè nel primo caso non suol mancargli d'esercitare le Loro arti, non così nel secondo per la scarsezza del denaro, in cui trovasi allora il Possidente.

Al quinto quesito sopra l'estrazione dallo Stato Ecclesiastico delle Lane, Lini, Canape, e Seta, credesi, che per li primi due generi non sia, che utile la Libera loro estrazione, riuscendo poco atti a farne lavori per la cattiva Loro qualità. Per le Canape lavorasi tutto quello, che si può, ma sempre ve ne resta gran quantità soprabbondante, ch'esitasi con sommo vantaggio agli Esteri, e perciò sarà sempre bene lasciare liberissimo il di Lei traffico; lo che proporzionatamente può dirsi della Seta greggia, specialmente ridotta ad Orsoglio non potendosi sperare di smaltirla tutta negli Edifici dello Stato Ecclesiastico, ne poco lavoro farsi in ridurre simili generi alla loro perfezione, dal quale ricavasi sempre utile maggiore, che dall'estrazione de' semplici Bocci, quali diconsi estrarre dal Ducato d'Urbino, per non esservi colà Gente abile, o comodo sufficiente per ridurli a dovere.

Al sesto ed ultimo quesito rispondesi, che detratta la presente contingenza della sofferta Epidemia de' Bovini, sarà sempre proficua la libera estrazione fuori di Stato d'ogni sorte d'Animali, e d'ogni altro genere solito prodursi nello Stato Ecclesiastico, quando esso non ne scarseggi, perchè cambiansi essi sempre con effettivo denaro ecc. ».

L'esame dei sopra indicati quesiti fu fatto nella seduta del 4 luglio 1747. Dopo l'assenso quasi unanime sulla libertà di commercio interno, il segretario passò a considerare i tre provvedimenti, coi quali si voleva impedire che le città e luoghi ricchi

di grani ne restassero depauperati. « Rispetto al primo, con cui si pensava approvare, e confermare in quelle Città, e Luoghi, ove si trova l'obbligo d'introdurre una certa porzione del raccolto, convengono tutti, che la legge d'introduzione sia un'ottimo provvedimento, e solamente qualcuno si duole, che il Grano, e Formentone così introdotto *non sia poi preferito al grano, e Formentone forastiero*. Altri poi si lamentano, che la legge d'introduzione nelle Città, e Terre si riduca dai Magistrati, e Ministri *ad un semplice peso, e gabella*, poichè per la licenza di non introdurre esigono un tanto, e non pensano più a detta introduzione.

Maggior varietà di sentimenti si riconosce in rapporto alla sospensione del libbero Commercio per li tre mesi di sopra espressi, ch'era il 2°. delli Suddetti trè provvedimenti. Il Sig. Cardinale Legato di Ferrara prima, che sia un provvedimento non solamente *inutile*, atteso che pochissimi saranno quelli, che avranno denaro da provvedersi dentro li suddetti tre mesi del bisognoevole per tutto l'anno, ma di più lo stima *dannoso*, si perchè coloro, che averanno grano da vendere, o non vorranno venderlo in detto tempo, sapendo, che dopo quello saranno in libertà di trasportarlo ove più loro piacerà, oppure lo venderanno a prezzo carissimo: Si anche perchè coloro, che averanno bisogno di vender subito ò tutto, o parte del loro raccolto, tanto più s'ingegneranno di trasportarlo per contrabando fuori di Stato.

Dello stesso parere, e quasi per le medesime ragioni è *il Presidente d'Urbino*. All'incontro il Cavaliero consultato da N. S. dice, che la sospensione del libbero Commercio per li trè mesi *di Giugno, Luglio, e Agosto* cammina bene, perchè dà termine discreto alle abbondanze, Fornari, e Particolari di provvedersi nella propria Provincia per tutto l'anno, ma non vorrebbe si prolungasse al Settembre, e all'Ottobre, *rispetto al Formentone, e Marzatelli*, perchè questa sospensione aprirebbe maggior adito ai Legati, e Governatori di Provincie di vendere le *Tratte per lo Stato*, che è quello, che N. S. pare non voglia a sollievo de suoi Sudditi.

Dalla Marca alcuni approvano la suddetta sospensione di tre mesi, purchè però sia trà Provincia, e Provincia, e non da luogo a luogo della medesima Provincia. Altri poi, e fra questi Monsignori e Governatori dicono che questo provvedimento può

servire per le Persone più facoltose, quali hanno denaro sufficiente da comperare il grano per tutto l'anno, ma non già per li Poveri, quali non hanno modo da provvedersi di grano per tutto l'anno.

Finalmente il Signor Cardinal Legato di Bologna approva la sospensione di tre mesi ma vorrebbe si esprimesse nella Bolla, che detta sospensione deve anche servire per l'effetto, che in caso di penuria abbiano i Legati, e Governatori il tempo suddetto per avvisarne N. S., e da lui ottenerne altra sospensione di tempo maggiore. Al che però *Sua Santità* non inclina, perché non vuole, che nella stessa Bolla si ponga un attacco, in vista del quale la Concessione del libero Commercio dentro lo Stato vada poi in desuetudine et obliuione, ò resti il Papa continuamente tormentato dalli Legati, e Governatori, perché il libero Commercio resti sospeso.

Venendo finalmente al 3° provvedimento, cioè alla proibizione delle Tratte fuori di Stato, ecettuati li due soli *Legati di Ferrara e Romagna*, quali piuttosto lodano tali estrazioni: Tutti gli altri convengono, che non sia per ora necessario di proibire, se non ch'è l'estrazione del Grano, Biade, Formentone, e Marzattelli, Farina, Pane, olive, et oglio, e che non possino neppure concedersi dai Cardinali Legati a titolo di *Passo comodo*, cioè sotto titolo, e pretesto di portare li suddetti generi da un luogo dello Stato all'altro per la via più facile de Fiumi, e del Mare, se non a condizione di dare nel luogo, da cui si faccia l'estrazione sicurtà idonea di portare dentro un mese, e lasciare negli atti pubblici giustificazione autentica di avere con effetto scaricato in quel luogo dello Stato Ecclesiastico, per ove si prenderà la Tratta.

Oltre a ciò il più volte lodato Cav. Consultato da N. S. ha mandato ultimamente alla Santità Sua un lungo, e ben fondato discorso sopra il danno, che reca l'estrazione *della Seta greggia* fuori di Stato, come pure ciascuno degli altri propongono diversi Progetti per facilitare le Tratte fuori di Stato, anche del grano, Formentone, senza che lo Stato medesimo ne resti in penuria. Mà questo punto, che riguarda il modo, e le sicurezze, che devono precedere alle concessioni delle Tratte, che vorrà fare N. S. negli anni abbondanti fuori di Stato è un punto, del quale potrà trattarsi in altra Congregazione non essendo l'oggetto della presente, che la libertà del Commercio dentro lo Stato.

Basterà adunque, che in questa l'E.E. V.V. considerati li suddetti voti, e sentimenti, si degnino risolvere. *In primo luogo* se si abbia da confermare, o no la risoluzione già presa in altre due Congregazioni; di concedere per Bolla un perpetuo, libero, e reciproco Commercio di ogni genere di cosa vendibile per tutto lo Stato Ecclesiastico, eccettuate le sole Città, e Luoghi, che servono all'Annona, e Grascia di Roma.

Et in 2° Luogo, se la suddetta libertà di Commercio debba sospendersi tra Provincia, e Provincia, rispetto al Grano nelli trè mesi di Giugno, Luglio Agosto, e rispetto al Formentone per li trè mesi di Agosto, Settembre, e Ottobre, oppure basti, che si osservino gli altri due provvedimenti, cioè la legge, o consuetudine d'introdurre in quelle Città, e Luoghi, ove si trova; e la generale proibizione, che non possino estrarsi Grani, Biade, Formentone, e Marzatelli fuori di Stato.

Il Segretario crederebbe, che si dovesse francamente confermare la risoluzione già presa sopra il perpetuo libero Commercio, vedendo, che questo viene comandato da tutti, e che le ragioni, che si portano dalli due Signori Cardinali Legati di Ferrara, e di Romagna, quali solamente sono di voto contrario, sembrano di poca o nessuna rilevanza.

Quanto poi al 2° punto il medesimo Segretario siccome resta persuaso, che la sospensione delli tre mesi non può essere di alcun giovamento, se non che alle Persone facoltose, quali si restringono a poche, perchè queste sole, e non gli Artisti, e molto meno i Poveri possono avere il denaro sufficiente da comprarsi il grano per tutto l'anno dentro il termine de suddetti tre mesi. Così stimerebbe, che potesse concedersi la suddetta piena libertà di Commercio in tutti i mesi dell'anno, e senza la detta sospensione, ordinando però, che si osservi la legge, e consuetudine della introduzione, ove si trova, e rinuovando la proibizione generale di estrarre il grano, Formentone, Marzatelli, Pane, Farina, Oglio, et olive fuori di Stato. Anzi vorrebbe, che s'ingiungesse alli Sig. Cardinali Legati, Presidenti e Governatori, che trattassero con le Comunità a loro soggette, ad effetto di stabilire, ove non v'è l'obbligo d'introdurre una discreta porzione del raccolto dove più e dove meno à proporzione delli abitanti, con dare al grano così introdotto la prelazione sopra ogn'altro grano forastiero; Poichè questa introduzione non solo assicurerebbe del bisognevole ciascuna Città, e Popolazione particolare;

Ma inoltre negli anni di abbondanza potrebbe molto facilitare le Tratte fuori di Stato, senza pregiudicare all'universale, come si rileverà più largamente in altra Congregazione, in cui si parlerà ex professo delle Tratte fuori di Stato ».

Abbiamo parlato fin qui quasi esclusivamente dei grani. Ma nei passi riportati ha fatto capolino, quando a quando, la questione del commercio interno ed esterno relativamente ad altre merci. Dobbiamo ora soffermarci su quest'ultimo tema.

La volontà, più volte espressa da Benedetto XIV, era di estendere la libertà di commercio interno a tutti i generi e di riesaminare tutta la materia del commercio esterno per determinare, secondo le merci e secondo le condizioni dello Stato, il dilemma proibizione o libertà. I due termini del dilemma esprimono la problematica della politica economica in quel momento, riassumendo i tentativi e gli sforzi anteriori e ponendo le basi per il formarsi di un nuovo orientamento. Quello che premeva al Papa e che costituisce il tratto originale della sua politica economica consiste nell'applicazione del principio di uguaglianza e di generalità. Il papa voleva una legislazione uniforme per tutto lo Stato e incominciava con l'applicare il principio laddove era possibile. Attraverso le discussioni e il preciso tenore della Bolla del 1748 si delineano le gravi difficoltà, per allora quasi insuperabili, che si opponevano al disegno pontificio e si vede altresì come il primo impegno era rivolto a sistemare la materia nelle legazioni, lasciando per il momento in sospenso la parte dello Stato soggetta alle magistrature romane. Innanzi tutto si presentava la questione di mantenere la vecchia proibizione di estrarre dallo Stato il bestiame bovino, cavallino e porcino oppure di concedere la libertà di commercio. Nel proporre il quesito il segretario della congregazione osservava che le provincie interessate in questa materia erano il Ferrarese, il Ravennate e l'Urbinate. Poiché nel Ferrarese e nel Ravennate si era in qualche parte diffusa l'epidemia in corso nella Lombardia sicché i legati avevano proibito l'estrazione e per lo stesso motivo il governo toscano aveva vietata l'introduzione dall'Urbinate, la Congregazione decise di non includere per il momento la proibizione dell'esportazione nella Bolla del libero commercio e di richiedere intanto più ampie informazioni sopra gli scambi commerciali di bestiame fra lo Stato pontificio e gli stati finitimi in condizioni normali.

Il secondo quesito riguardava il vino, l'uva, la frutta e il formaggio. Quanto al vino, uva e frutta, il segretario proponeva di concedere libertà di esportazione, perchè il prodotto era abbondante e si trattava di generi rapidamente deperibili. Per i formaggi, uno degli interpellati, cioè il canonico Bottoni, aveva proposto di proibire l'estrazione di quelli che si fabbricavano nel Ferrarese ad uso di Lodi, ma il segretario riteneva non giustificata la proposta in quanto il formaggio ferrarese non poteva avere lo stesso spaccio del parmigiano sia in Bologna, sia in Roma, sia in altre parti dello Stato. Restavano le grosse questioni del ferro, legname, lana, canapa, lino e seta. « Sarebbe a mio credere — dichiarava il relatore — da desiderarsi, che ciascuno di questi generi non si potesse estrarre dallo Stato, se non che *dopo lavorato*, per riparare al grave danno, che li Forastieri venghino a comprarli non lavorati, e poi dopo lavorati, ce li rimandino dentro lo Stato, con estrarre il prezzo del lavoro: ma per ora non ardirei consigliare, che si proibisse l'estrazione *nè del Legname, nè della Canapa, nè della Lana*, perchè del Legname non se n'estrae gran quantità e piuttosto si estrae già ridotto in Carbone, che vuol dire già lavorato. Delle *Canape* ve n'è tale abbondanza dentro lo Stato, che non potrebbe per ora lavorarsi tutta, e bisognerebbe prima introdurre dentro il medesimo Stato nuovi Lavorieri, ove si fabbricassero velami per Barche, ed altre simili manifatture. E questo medesimo avviene rispetto *alla Lana*, conciosiacchè di questa nelle Provincie ve n'è poca, e di poco buona qualità; Et all'incontro nel Distretto di Roma, ove se ne produce molta, e di qualità ottima, le Fabbriche, che abbiamo non bastano a lavorarla tutta. In appresso potrà esaminarsi, qual modo vi sia di accrescere tali Fabbriche, e specialmente per Panni ordinari.

Rispetto al *Ferro*, dicesi, che nella Fiera di Sinigaglia se n'estragga fuori di Stato quantità considerabile di quello *ridotto in verga*, e che all'incontro se ne compri, e s'introduca altrettanta quantità di quello della Carinthia già lavorato in diverse maniere, cioè Pale, Vanghe, Bidenti, Accette, Coltelli, e simili: Cosa veramente contraria al buon Sistema economico dello Stato, poichè così si estrae dal medesimo il prezzo di tali manifatture; Mi dicono però, che il nostro Ferro non riesce per Zappe, Vanghe, et altre simili Istromenti da lavorare la Terra; E perciò bisogna soffrire, che parte del nostro vada fuori in

Verga, e che all'incontro s'introduca l'altro già lavorato, come sopra.

Non credo, che *del Lino*, possa estrarsene gran quantità, perché lo Stato non ne produce molto; Tuttavia l'E.E. V.V. resteranno servite risolvere, se debba comprendersi sotto la proibizione. Sopra ogn'altro de suddetti generi pare che debba considerarsi se si abbia a tollerare, oppure proibire l'estrazione *della Seta prima che sia ridotta in Drappo*. Abbiamo dentro lo Stato cinque Città, nelle quali se ne fa un lavoro ben grande, cioè Bologna, Forlì, Perugia, Camerino, e Roma, non parlando in Rimini, Fossombrone, Terni, Jesi, et altri Luoghi, ove pure si fabbricano Taffetami, Fazzoletti, et altri simili manifatture. Da qualche anno però a questa parte hanno principiato a venire dentro lo Stato, e specialmente nella Provincia della Marca alcuni Inglesi, e Piemontesi, quali raccolgono ò per sè medesimi, ò per mezzo altrui quasi tutti li Bocci della Provincia, comprandoli a maggior prezzo di quello si pagavano prima, e dopo che ne hanno fatto cavare la Seta, se la portano fuori di Stato così greggia con danno evidente del medesimo, poichè mancando la Seta, vanno ancora mancando le manifatture, quali piuttosto si debbono accrescere e quella medesima Seta, chè sortita dallo Stato greggia, o sia Matasse, ritorna poi in Drappo, per lo quale si estrae tanto denaro di più.

Dall'altro canto convien sapere, che da Bologna, e da altre Città si estrae molta Seta, ma però dopo ridotta in Orsoglio, che vuol dire dopo averci fatto sopra considerabile lavoro con utile de Sudditi. Onde per ora sembrerebbe, che bastasse proibire l'estrazione delli *Bocci* di Seta, e della *Seta greggia* senza comprendere l'altra ridotta in Orsoglio.

Dopo che sarà stabilito quali generi debbano nominatamente comprendersi sotto la proibizione dell'estrazioni, sarà anche necessario dichiarare un poco meglio, *quali Privileggiati* debbano essere esenti da detta proibizione. Già si disse nella passata Congregazione, che dovevano eccettuarsì coloro, che godono il privilegio di estrarre a *titolo veramente oneroso* cioè di *Apalti Camerali* per li generi, e per la quantità concordata, e *quelli Privileggiati*, li cui Privileggi siano stati di già cannonizzati per titolo oneroso in contraddittorio del Commissario della Camera, come appunto si dispone nelle Costituzioni Apostoliche. Ma perchè nello Stato di Ferrara pretendono alcuni di aver Privileggi

di estrarre confermati da Clemente VIII: *in actu devolutionis*, quali Privileggi fin dal tempo d'Innocenzo XII: fu creduto non doversi violare. Perciò se l'E.E. V.V. lo crederanno a proposito, potrebbero ancor questi eccettuarsi, *con che però dentro il termine perentorio di un anno* debba ciascuno verificare in Congregazione Camerale, e citato Mons. Commissario, che il suo Privileggio sia vero, e che ancora duri; e non sia spirato per mancanza delle Persone comprese nel Privileggio; o per altra ragione; Talmente che passato l'anno, e non fatta la suddetta verifica, tutti li pretesi Privileggi restino ipso facto annullati, et aboliti senza speranza di proroga ».

La commissione approvò in linea di massima la relazione del segretario.

Quanto al commercio interno il segretario proponeva di indicare *nominativamente* non solo i grani e marzatelli, il bestia-me, le carni, il pesce, l'olio, il vino, i formaggi, la frutta e tutto quanto appartiene in qualunque modo all'annona e alla grascia, ma anche gli altri generi che non appartengono a questi settori, cioè ferro, legname, seta, lino, canapa, fieno, paglia e *ogni altra cosa mobile o semovente, che in qualunque modo possa cadere sotto il commercio degli uomini*, ad eccezione soltanto quanto ai grani, marzatelli e bestiami, quelli che cadono sotto le facoltà del Prefetto dell'Annona e del Presidente della Grascia per il bisogno di Roma. Perché il commercio interno potesse essere veramente libero, occorreva, secondo il segretario, che fossero abolite tutte le privative concesse dai legati, conservando solo quelle concesse alle Comunità con chirografi o brevi speciali dei papi; « non essendovi alcuno che abbia facoltà di concedere queste tali privative fuori del principe supremo ». « Così pure — proseguiva il segretario — par necessario derogare espressamente a tutti li Statuti, Consuetudini, Bandi, e Tariffe, nelle quali venga ordinato, che non possa vendersi, e comprarsi, darsi, e riceversi in solutum, o trasportarsi da Provincia in Provincia, o da Luogo a Luogo senza licenza de SS. Cardinali Legati, o Governatori, o Magistrati Locali; e specialmente sarà necessario derogare per lo Stato di Ferrara al Bando, e Tariffa del Cardinale di Santa Susanna, confermati poi dal Cardinal Patrizi, quali non ho potuto leggere senza grandissimo ribrezzo, vedendo in detta Tariffa soggetto il Commercio di ogni genere di cosa alla licenza del Cardinal Legato. E perchè al presente si trovano molti, e

specialmente contadini sotto Processo Criminale, per aver estratto alcun genere da luogo a luogo o da Provincia a Provincia: parerebbe cosa molto plausibile lo assolverli tutti da qualunque Processura, e pena incorsa per la Causa suddetta ».

Anche per questi capi la relazione del segretario fu approvata. In una seduta successiva dell'8 agosto 1747 si decise di non innovare niente circa l'estrazione della seta greggia, ma di chiedere nuove informazioni. Un cavaliere, interpellato dal papa medesimo, riferì che in Ancona avevano « piantato Casa di Negozio due mercanti uno Inglese per nome Troyn Loyd, quale ha un fratello in Londra, che fa andare il famoso, et unico filatoio ad acqua che vi è in Inghilterra, e l'altro *Ginevrino*, chiamato *Gian Luigi Andrè Marel*, quale trafica per la Francia, e per ogni altro Paese, ove più li torna. E che questi due mercanti (non parlando degl'Ebrei, e di alcuni altri di minor nome) senza dare alcun utile al Paese, et allo Stato fuori della prima compra della seta greggia, tolgono ogn'altro guadagno ai mercanti del medesimo stato, e la ulteriore lavorazione di essa seta alla povertà suddita del Papa; Merce che l'Inglese per hauer seta greggia in abbondanza la incetta preventivamente e con Caparre, e con sborsi anticipati di Denaro. Il Ginevrino poi fa ancora Egli medesimo giuoco, ma per mettersi più al Siguro di non esser prevenuto da altri Mercanti, ha piantato una Fabbrica per quaranta Caldieri in un luogo detto volgarmente *Giuliano* distante da Ancona per via di Terra non più di dieci, e per mare non più di sei miglia, ove fa tirare a conto proprio dai Bozzoli, che incetta, la seta greggia e questa poi rivende nel Luogo medesimo ai mercanti di Livorno, quali la comprano per li Francesi, Olandesi, et Inglesi loro corrispondenti o pure a Negozianti Fiorentini, quali se la portano in Firenze, et ivi la riducono in trama, et il Orsoglio, e dappoi in Drappi di Seta tinta.

Ciò posto dimostra in secondo luogo il danno, che risulta da questa grande estrazione di Seta greggia ai mercanti dello Stato, e specialmente di Bologna, et alla povera Gente, che altrimenti s'impiegherebbe negl'ulteriori Lauori della medesima; facendo vedere che li suddetti mercanti, e Incettatori forastieri, come *presenti nella Provincia della Marca*, e più vicini di ogn'altro allo Stato di Urbino, prevengono naturalmente nelle Compre e nelle Incette li mercanti dello Stato più lontani: e che in oltre, quando anche questi volessero competere con detti Forastieri non lo po-

trebbero fare senza grave pericolo, e senza grandissimo discapito, perchè non solo dovrebbero fidarsi di alcuno, che in Ancona, o in altra Città della Marca facesse a conto loro le suddette Compre rimettendoli a tale effetto nelle mani grossa somma di denaro, quale bastasse per comprare subito dopo la raccolta, e in una volta tutti li Bozzoli, e tutta la Seta.

Ma di più sarebbero sempre obbligati a comprare la seta a prezzo maggiore del giusto, atteso che li sudetti Mercanti Stranieri trovandosi vicini al Mare imbarcano a dirittura la medesima seta, e per ciò restando liberi da ogni Dazio di Estrazione, e di Transito, e della Spesa senza dubbio maggiore della Condotta per Terra, possono senza proprio danno offerire ai venditori de Bozzoli, o della Seta greggia cioè dalla Seta semplicemente cauata da essi Bozzoli nelle Caldiere qualche cosa di più. Lo che non possono fare li mercanti dello Stato, se non vogliono a solo motivo di Vanità andare in rovina per superare in competenza li stranieri: Poichè, li Mercanti dello Stato quanto più sono lontani dal Luogo della Compra, tanto più devono soggiacere a spese maggiori per la Condotta, e quel ch'è peggio al pagamento di tanti Dazi di Estrazione, e di Transito, e introduzione quante sono le Città, Terre, e Luoghi per cui devono passare, contandosi nel sudetto ragionamento, che la seta per esempio comprata in Fossombrone, se si vuol portare in Bologna deve pagare dodici Dazi per Estrazione, Transito, e introduzione.

E quindi è che non potendo per il Pericolo, e Svantaggio sudetto li Mercanti dello Stato concorrere, e competere con detti stranieri nella compra della seta greggia, è mancato in gran parte nello Stato medesimo, e specialmente in Bologna il lavoro, che prima si faceva con tanta abbondanza, e con tanto utile sì del pubblico, che delle Famiglie private specialmente delle più povere in ridurre la medesima seta parte in trama, e parte in Orsoglio prima, che fosse estratta dallo Stato: Conciosiacche per le Cause sudette non solo i Mercanti dello Stato restano mancanti di Seta greggia, ma in oltre, anche di quella porzione, e quantità, che riesce loro incettare, riducendola poi in trama, o in Orsoglio non trovano più modo di esitarla, come ne tempi andati con giusta convenienza fuori di Stato, perchè li Principati esteri non anno più bisogno della nostra trama, e del nostro Orsoglio facendone tanto che loro basta, benchè colla stessa nostra Seta greggia e forse anche di qualche altro Principato meno attento

a questo genere di cose: onde altro non curano, che aver da noi la Seta greggia, e per questo effetto l'Introduzione della medesima appresso alcuni di loro è tanto privilegiata, che non paga alcuna sorta di Gabella ». Si profilavano due soluzioni: quella di proibire l'esportazione dei bozzoli e della seta greggia oppure quella di limitare la proibizione dalla raccolta dei bozzoli fino al primo novembre di ogni anno; aggiungendo il divieto di vendere ai forestieri e lasciando libera l'estrazione negli altri mesi sottoponendola ad una gabella di almeno dodici baiocchi per ciascuna decina di bozzoli o per ciascuna libbra di seta greggia, ad effetto di devolvere il ricavato a vantaggio dei mercanti dello Stato mediante la soppressione degli altri dazi e gabelle di estrazione, transito ed Introduzione, che questi erano costretti a pagare nel trasportare la seta greggia da un luogo ad un altro.

Il segretario della congregazione osservava che il secondo provvedimento « rispetto almeno alla prima parte sarebbe esposto a mille frodi nell'Esecuzione, poichè non per questo, che venisse proibito il vendere a Forastieri Bozzoli, o Seta greggia fino al primo di Novembre, lascierebbero questi d'incappare, incettare, e comprare, come prima, ma solamente lo farebbero sotto il nome di qualche suddito, quale troveranno facilmente per qualunque ancorchè tenue ricognizione; E volendosi inquire su queste frodi, si empieranno le Provincie di Processi, e d'Inquisizioni qualche volta giusta, ma spesso ancora insistenti, e calunniose con danno, et aggravio della povera gente, e specialmente delle povere Donne, che fanno questa industria de' vermi di Seta.

Pare anche poco plausibile lo imporre la suddetta Gabella d'Estrazione che con animo di convertirne a poco a poco il provento in Estrazione de' Dazi suddetti, perchè l'esperienza di ogni Tempo ha fatto pur troppo vedere, che resta la nuova Gabella, ma la buona intenzione di estinguere con essa le antiche non ha poi alcun effetto.

Tornando pertanto *al primo provvedimento* di proibire assolutamente e per ogni Tempo l'Estrazione fuori di Stato de' Bozoli, e Seta greggia. Non può negarsi, che questo non sarebbe un rimedio veramente massimo, ed efficace. Il Re di Sardegna Principe quant'ogn'altro attentissimo al buon regolamento de Suoi Stati, come pure la repubblica di Venezia, per chiamare nè loro Domini la Seta greggia degl'altri Principati, vogliono che

questa nulla paghi nella Introduzione, ma all'incontro non vogliano, che dà sudetti loro Stati si estraiga nè pure un filo di Seta, se prima non è stata ridotta in Orsoglio, o pure in Trama; D'onde auviene, che *in Cuneo, et in Bergamo* si fa grandissima lauorazione di Trama e di Orsoglio, e s'impiegano in essa con profitto pubblico, e privato migliaia, e migliaia di Famiglia, consisendo tutto il lavoro in opere manuali.

Da un'altro canto però bisogna considerare, se mai in sequela di tal proibizione qualche parte almeno della Seta greggia, che si produce nello Stato restasse poi *invenduta*, o perchè li Filatoi che abbiamo nel medesimo Stato, non bastino per ridurre in Orsoglio, o Trama tutta la nostra Seta, o perchè li Francesi, Piemontesi, Inglesi, ed Olandesi disgustati da questa proibizione, quale toglierebbe loro il grandissimo negozio, che oggi ne fanno, non volessero comprarla da nostri Mercanti dopo, che da essi fosse ridotta in Trama, o pure in Orsoglio.

Quanto alla prima difficoltà suppone il menzionato Cavaliero, che li nostri Filatoi siano senz'altro sufficienti a ridurre in Orsoglio, e Trama tutta la seta greggia dello Stato, e solamente dice, che questa in tal Caso *non si comprerebbe tutta in una volta* in principio di stagione, come si compra oggi da sudetti Incettatori, Forastieri per estrarla dallo Stato, ma però nel decorso dell'anno, e tra una raccolta e l'altra sarebbe in più volte comprata e lavorata tutta, di maniera che li soli Caldierari, li quali incettano i Boccioli, e da quelli cauano per conto proprio nelle loro Caldieri la Seta greggia potrebbero dolersi di non venderla subito, e tutta in una volta. Doglianze certamente, che merita poca considerazione a confronto del ben pubblico di tutto lo Stato, e delle principali sue Città, come infatti per nulla si considera nel Piemonte e nello Stato veneto.

Quanto poi all'altra difficoltà secondo il sentimento di detto Cavaliero e di qualcuno de' più grossi mercanti di Seta, che abbiamo in Roma, col quale ha parlato il Segretario, non è da temere che le sudette Nazioni Straniere non siano per comprare da noi l'Orsoglio, e la Trama, quando non possano più comprare, et estrarre la Seta greggia. Faranno bensì tutti gl'impegni, e tutti maneggi maggiori, affinchè da N. Signore non si proibisca l'Estrazione della Seta greggia, ma fatta, che sia detta proibizione saranno costretti, ancor contro volontà loro a comprare, et estrarre l'Orsoglio, e la Trama, perchè la Seta, che produce lo

Stato è generalmente Seta di perfezione in confronto di quella di Napoli, Sicilia, et altri Principati e specialmente la Seta dello Stato di Urbino, e di Fossombrone a cui non uguaglia se non quella di Bergamo; E perciò se non vogliano lasciare le ulteriori manifatture, e Negozi di Drappi non potranno far a meno di comprar da Noi li nostri Orsogli, e le nostre Trame, perchè senza i loro drappi non potrebbero più riuscirli di quella finezza, e bontà, che li ha tanto accreditati per tutta l'Europa, e per nostra indolenza per non dire sciocchezza, ancora presso Noi. Lo Inglese ed il Ginevrino de quali si è parlato dappprincipio, dimostrano ad evidenza, quanto si reputi necessaria la nostra Seta in Francia, Olanda, et Inghilterra, affinché con la Trama, e con l'Orsoglio della medesima possino fabbricarsi li Drappi di tal qualità ».

Nel settembre 1747 la bolla sul libero commercio era già stata redatta ed aveva ottenuto l'approvazione del papa. Si attendevano solo alcune informazioni per *sovrabbondante cautela*. Nella seduta del 5 settembre di quell'anno si ritornò sulla questione dei privilegi di estrazione dei grani, per cui si richiedeva di verificare il titolo veramente oneroso e non spirato. Nella seduta del 9 luglio 1748 si passò infine a considerare il tema delle gabelle di transito, introduzione ed estrazione per togliere gl'impedimenti che esse apportavano al libero commercio. Riferiva e proponeva il segretario della congregazione: « Moltissime sono nello Stato Ecclesiastico queste Gabelle di Transito, Introduzione ò estrazione, ed il numero, e gravezza delle medesime è cresciuto à dismisura dopochè per supplire alle spese de Passaggi, ed accantonamenti delle Truppe estere, è stato permesso alle Comunità d'imporre nuove Gabelle, ò accrescere le già imposte come loro tornava meglio: In sequela di questa facoltà quasi tutte anno creduto cosa utile, e meno gravosa ai proprj Cittadini il gravare le merci, che fossero introdotte, o transitate per la propria Città, o Territorio, stimando in questo modo rifondere il peso in quelli, che non sono proprj Cittadini; Ma siccome tutte, o quasi tutte, hanno abbracciato il medesimo provvedimento, così senz'avvedersene si sono una coll'altra vicendevolmente caricate della medesima Gabella di Transito, ò Introduzione, e con queste nuoue, e reciproche gravezze ànno grandemente pregiudicato il Commercio interno in tutto lo Stato: Poichè chiunque vuol trasportare qualsisia genere, ò Mercanzia da

un Luogo all'altro ò da una Provincia all'altra, viene obbligato à pagare tante Gabelle, quante sono le Città, e Luoghi, per cui deve transitare, di maniera che per questi Aggravj non gli torna più conto di trasportare, e commerciare alcun genere di Mercanzia.

Se a queste Gabelle di Transito, ò Introduzione fossero solamente soggette le Merci, che *provengono da fuori di stato* il male sarebbe più soffribile perchè sebbene sarebbero d'impedimento al commercio *esterno*, pur tuttavia questo impedimento in gran parte non sarebbe nociuo, perchè in gran parte consiste in Merci, quali non ci sono precisamente necessarie, ò la nostra infingardaggine, o il nostro Lusso.

Ma essendo state indistintamente soggettate alle suddette gravezze li generi, e le Merci *del nostro Stato*, o per titolo di estrazione, o per titolo d'introduzione, ò anche per titolo di solo transito, ben veggono l'EE. VV., quanto danno rechino, e quanto siano nociue al *commercio interno* senza il quale è impossibile, che mai più rifiorisca lo Stato Ecclesiastico, e perciò sembra cosa ben degna della loro considerazione, l'esaminare; e vedere se vi sia modo di rimuovere sì dannoso impedimento.

Le riferite Gabelle di estrazione, introduzione, e transito rispetto alli generi, che nascono o dalle Merci, che si laurano dentro lo stato, ò sono imposte in favore della Camera Apostolica, ò sono imposte in fauore della Comunità ò finalmente sono imposte in fauore di persona particolare, o per lo più de Signori e Baroni de Feudi. Supponendo, che tutte sieno imposte con legittima Autorità, perchè altrimenti sarebbero nulle et ingiuste, bisogna ancora supporre, che siano imposte per giuste, e ragionevoli Cause, cioè per supplire à qualche urgenza, e bisogno publico; E perciò non potrebbe pensarsi alla soppressione, e abolizione di dette Gabelle, se non che surrogando in luogo delle medesime altri pesi, e Gabelle della medesima rendita.

Questo è un Progetto molto facile a comprendersi, ma molto difficile ad eseguirsi, tanto per il gran numero, quanto per la diuersità di esse Gabelle, non dico in Ciascuna Provincia, ma ancora in ciascuna Città, Terra, e Luogo dello Stato Ecclesiastico.

Qual'ora l'EE. VV. stimino, che debba imprendersi, e tentarsi questa grand'opera à fronte delle suddette difficoltà, sem-

brarebbe necessario prima d'ogn'altra cosa il sapere, et assicurarsi, quali siano in ciascuna Città, Terre e Luoghi, e rispettivamente ne Loro Territorj li pedaggi, e Gabelle di questa sorta.

Per quelle, che si pagano *alla Camera* non sarà tanto difficile il risaperlo dalli Tesorieri, et Appaltatori Camerali. Per quelle poi che si esigono *dalle Comunità*, ò da qualche Barone ò Persona particolare, l'Eminentissimo Signor Cardinale Riviera potrebbe darne gl'ordini opportuni con lettera Circolare alle Comunità soggette alla Congregazione del Buon Governo, e rispettivamente per le altre Comunità delle Legazioni, l'Eminentissimo Signore Cardinale Segretario di Stato potrebbe scriuerne alli Signori Cardinali Legati, e à Monsignore Presidente d'Urbino, e dopo uenute queste necessarie notizie, se il male si crederà curabile, potranno allora l'EE. VV. coll'usato Loro zelo suggerire a nostro Signore quei rimedj, e provvedimenti, che crederanno più opportuni, più facili, e più eseguibili ».

Benedetto XIV approvò la proposta di far chiedere per mezzo del prefetto della Congregazione del Buon governo ai governatori, podestà e altri giusdicenti delle città, terre e luoghi, anche baronali dello Stato temporale ed ecclesiastico, eccettuate le quattro legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna e Urbino, una nota distinta delle gabelle e pedaggi, che si esigevano dalle comunità o dai baroni e feudatari o anche da altre persone particolari a titolo di transito per i loro rispettivi territori, insieme con la *tabella*, ossia *tassa*, con la quale se ne regolava l'esazione, indicando altresì il titolo ossia imposizione originaria di ciascuna di dette gabelle e specialmente se sono state imposte da principio per certo e limitato tempo, oppure in perpetuo.

A questa precisa volontà di Benedetto XIV può ricondursi la lettera circolare della Sacra Congregazione del Buon Governo in data 12 gennaio 1754, da noi già riprodotta nel saggio: *Benedetto XIV e la questione della libertà di commercio* (13).

Nel frattempo il 29 giugno 1748, Benedetto XIV aveva firmato il motu proprio per la libertà di commercio.

L'esame che abbiamo compiuto ci permette di giungere ad alcune conclusioni. In primo luogo i nostri documenti provano irrefutabilmente che la mente direttiva della riforma fu quella del papa stesso. Benedetto XIV procedeva sulla base dell'esperienza personale, del buon senso e di un saggio criterio di giu-

stizia, illuminato da letture e da opportuni scandagli e consulte. I disordini, cui egli intendeva porre riparo, emergono a grandi caratteri dal suo carteggio. Sono aperte denunce che non hanno bisogno di essere illustrate.

In secondo luogo i lavori preparatori della riforma benedettina ne segnano il carattere ancor meglio di quanto emerga dal semplice studio della bolla del libero commercio. Questa si inserisce in un piano molto più vasto. In fondo il materiale per tale decisione era stato accumulato nei decenni precedenti. Ma l'esperienza aveva dimostrato che la legge veniva frodata di continuo e per gran parte da quelli che avrebbero dovuto farla osservare. La bolla benedettina avrebbe voluto mettere fine a tanto scompiglio.

Il primo problema era quello di assicurare in modo stabile la libertà di commercio interno e di regolare in modo generale il commercio esterno sì da infrenare anche in questo campo gli abusi. Ciò importava un provvedimento che avesse valore in perpetuo, cioè una bolla. La conseguenza che si voleva raggiungere era quella di eliminare le nefaste potenze del cosiddetto sottogoverno. Pertanto la questione si inseriva nel piano generale di riforma che Benedetto XIV aveva segnato con la costituzione *Apostolicae Saedis Aerarium*.

Il terzo punto che va sottolineato riguarda il commercio esterno. Benedetto XIV voleva porre in modo chiaro e preciso i termini del problema. La legislazione anteriore li fissava nel dilemma: proibizione o libertà. Si trattava di un dilemma che ai nostri occhi può sembrare grossolano. Ma le cose si presentano diversamente, quando noi consideriamo la situazione di uno Stato cui mancava l'unificazione del mercato interno e una cinta doganale capace di proteggerlo unitariamente. Per passare dalla politica di proibizioni a quella protezionistica occorreva preliminarmente una riforma doganale. Benedetto XIV avvertì l'importanza del problema. « L'articolo delle dogane — egli scriveva il 30 luglio 1749 al cardinale De Tencin — che sappiamo essere stato delicato in tutti i principati, lo deve essere con molta maggior ragione in questo, che può dirsi, che vive sul detto assegnamento, giacchè tutti gli altri sono impegnati per pagare, come puntualmente si fa, i frutti de' debiti, non contratti da Noi, ma da nostri Predecessori » (14). Tutta Roma, ad esempio, era piena di merletti e broccati di Francia, ma nei

libri della dogana non se ne trovava un sol palmo che avesse pagato quanto spettava al principe.

La bolla del 1748 costituisce un punto fermo sulla via della riforma doganale. Di qui parte la dissertazione sul commercio di Girolamo Belloni al quale si possono sì rimproverare abbagli teorici, ma cui si deve riconoscere d'altro canto il merito di avere impostato il quadro delle nuove riforme sulla base del protezionismo

Luigi Dal Pane

NOTE

(1) DAL PANE L., *Discussioni e leggi annonarie in Roma nel primo quarantennio del secolo XVIII*, Estratto da « Studi in onore di Armando Saporì », Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino.

(2) Cfr. i saggi compresi nell'opera: DAL PANE L., *Lo Stato Pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano, Giuffrè, 1959. Cfr. inoltre i nostri studi: *Voti e speranze del popolo romano per il Conclave del 1740*, in « Rendiconto delle Sessioni dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze morali », Serie V, vol. VIII; *Benedetto XIV e una memoria inedita del conte Marco Fantuzzi*, Bologna, Azzoguidi, 1958; *I libri di economia di una biblioteca papale*, Estratto dal « Rendiconto delle Sessioni della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze morali », Serie V, Vol. IX, Bologna, Azzoguidi, 1960; *Benedetto XIV*, Estratto dagli « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna », Nuova serie, Vol. X, 1958-59, Bologna, 1963.

(3) *Bullarium*, tomo II, p. 33 ss. (nell'edizione veneta, tomo III, p. 107 ss.).

(4) DAL PANE L., *Benedetto XIV*, cit., p. 34 dell'estratto.

(5) *Le lettere di Benedetto XIV al Card. De Tencin*, Vol. II, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965, p. 14.

(6) MORONI G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia, 1844, Vol. XXIX, p. 14 ss.

(7) MORONI G., *Dizionario*, cit., Venezia, 1852, Vol. LVII, p. 64 ss.

(8) MORONI G., *Dizionario*, cit., Venezia, 1855, Vol. LXXIV, p. 311.

(9) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Congregazione economica*, F. 15 bis.

(10) *Le lettere di Benedetto XIV al Card. De Tencin*, a cura di Emilia Morelli, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1965, II, p. 10.

(11) Nel documento non si specifica chi sia la persona interpellata, ma in un foglio allegato al volume si dice che l'Uditore di Benedetto XIV fece chiedere informazioni e pareri all'avv. Castellini di Forlì, al Conte Naldi di Faenza e al Canonico Bononi di Ferrara. Non si sa tuttavia se questi fossero gli interpellati dal papa.

(12) In un foglio aggiunto ai verbali si legge, con probabile riferimento al *Testamento politico* di Lione Pascoli: « Scrittura del Card. Segretario di Stato - Si rimanda il Libro, che si è letto interamente. Prescindendo dalle cose Camerali degne più d'una Congregazione de' Residui, che d'una Congregazione particolare deputata dal Principe, nel resto non vedo principio di conclusione.

Si toccano le manifatture con principj più legali, che politici, e nulla si conclude. Lo stesso accade per le materie de i Pedagi. Il simile per le Fabriche. Finalmente lo stesso per la coltivazione dell'Agro Romano. Unicamente si vede concluso l'articolo del libero Commercio interno il quale altro non porta se non la perpetuazione di quello praticavasi prima d'anno in anno, come riflettea bene (Congregazione XI) il Card. Aldrovandi, che certamente ne sapea molto più del Card. Argenveglies ottimo nelli studi Forensi, e di niuna pratica nel rimanente, come riconoscesi dai suoi Fogli. Da questi rilevasi, che non avea tampoco veduto lo Stato del Papa. Imperocche tutti li suoi riflessi diretti sono alle sole tre Provincie di Ferrara, Bologna, e Romagna, ne ciò mi fa meraviglia, giache se male non mi ricordo li suoi gran Consultori erano l'avv. Castellini da Forlj, il Co: Naldi da Faenza, ed il Can. Bonomi da Ferrara Soggetti a mio credere in tutto altro da consultarsi fuorché in materie di Commercio e di Finanze».

(13) DAL PANE L., *Lo Stato Pontificio e il movimento riformatore* cit., pag. 242.

(14) *Le lettere di Benedetto XIV* cit., p. 186.